



Città di Ortona

Medaglia d'oro al Valor Civile



REGIONE ABRUZZO

LAVORI DI ESCAVAZIONE E APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI ORTONA

PAR FAS 2007/2013 LINEA AZIONE III.2.2.a



Comune di Ortona - III Settore - Servizio LL.PP.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Americo Di Nicolantonio

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP (RTI):

U.TE.CO. soc. coop. - studiodercole srl - Ing. A. D'Angelo

CONSULENZA AMBIENTALE

Dott. Nicola Caporale

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE:

Ing. Nicola Pasquini

RILIEVI BATIMETRICI E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE:



PROGETTAZIONE:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche

per il Lazio - Abruzzo - Sardegna

Sezione Opere Marittime Abruzzo

Progettista

Ing. Enrico Bentivoglio


Collaboratori alla progettazione

Geom. Dario Compagnone

Geom. Piero Pratico'

Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione

Ing. Enrico Bentivoglio



PROGETTO PRELIMINARE

(art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e art. 17 e ss. D.P.R. 207/2010)

TITOLO ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

ID. ELABORATO:

A1

Rev.	Data	Descrizione modifica	Verifica	Validazione
0	09/07/2015	Emissione		

CITTÀ DI ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO: Lavori di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona

PROGETTO PRELIMINARE

Importo lavori: € 7.541.003,43 di cui € 7.235.223,77 per lavori soggetti a ribasso, € 87.889,93 per oneri di progettazione definitiva ed € 79.889,83 per oneri di progettazione esecutiva entrambi soggetti a ribasso, € 138.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Importo somme a disposizione dell'amministrazione: € 1.808.996,57

Importo totale: € 9.350.000,00

CUP: H77D12000000001

CIG: _____

CAPITOLO 1
OGGETTO, AMMONTARE E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1
OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

A. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva da acquisire in sede di gara, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "ESCAVAZIONE ED APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL PORTO DI ORTONA", sulla base del progetto preliminare aggiornato, redatto a cura della stazione appaltante e posto a base di gara.

Codice Unico di Progetto: H77D12000000001

Codice Identificativo della Gara CIG:

Il progetto si qualifica quale opera finalizzata al miglioramento dell'operatività portuale e della sicurezza alla navigazione. Mira ad uniformare e ad approfondire la parte dei fondali dell'attuale asse di navigazione per potenziare la sicurezza delle navi nella manovra di arrivo e più in generale a una maggiore funzionalità e fruibilità delle infrastrutture portuali, in vista anche di dare la possibilità d'ingresso a navi di maggiore stazza.

Il progetto prevede il dragaggio di circa 631.500,00 m³ di sedimenti di natura per lo più pelitico/sabbioso, classificato nelle tabelle A1, A2, B1, B2 del manuale APAT/ICRAM. Il materiale dragato deve essere considerato una "risorsa", valorizzando il riutilizzo, compatibilmente con la classificazione derivante dal piano di caratterizzazione, sostenendo in via prioritaria il ripascimento delle spiagge del litorale Ortonese, oltre alla possibilità dei riutilizzi a terra secondo la normativa vigente.

Dovranno essere definite le proposte in materia di sicurezza approntate nelle prime indicazioni per la stesura del PSC, tenendo conto dei luoghi, del contesto e dell'ambiente in cui si andrà ad intervenire, nonché per le interferenze reciproche che si possono instaurare alla frontiera tra il cantiere medesimo e l'ambiente circostante.

Il presente Capitolato Prestazionale vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare per garantire il primario interesse generale e il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente, l'economicità dell'intervento, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Appaltatore, e che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora a soddisfare.

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato prestazionale, verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

B. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA DI APPALTO

Il quadro normativo applicabile all'appalto in oggetto, è rappresentato dal combinato disposto dall'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. "Appalto integrato complesso", e dagli artt.17, 24, 25 e 168 del DPR 207/10. Si applica altresì per le parti ancora vigenti il DM 145 del 19 aprile 2000 e ss.mm.ii..

Le varianti saranno disciplinate secondo il combinato disposto dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 168, comma 5, del DPR. 207/10.

Art. 2
AMMONTARE E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

A. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 7.505.779,66 (dicasi euro settemilionicinquecentocinquemilasettecentosettantanove/66) di cui:

- € 7.235.223,77 (dicasi euro settemilionidiecentotrentacinquemiladuecentoventitre/77) per lavori a corpo, soggetti a ribasso;
- € 87.889,83 (ottantasettemilaottocentoottantanove/83) per progettazione definitiva soggetti a ribasso;
- € 79.889,83 (dicasi euro settantanovemilaottocentoottantanove/83) per progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compreso la redazione del PSC, soggetto a ribasso;
- € 138.000,00 (dicasi euro centotrentottomila/00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 7.403.003,53
- TOTALE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO € 138.000,00 (oneri sic.)
- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 7.541.003,43 (base d'asta)

Ai sensi dell'allegato A del DPR 207/2010, i lavori sono classificati interamente nella categoria prevalente: **OG7 "OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO", classifica VI**, che va considerata prevalente – subappaltabile; non sono pertanto previste categorie scorparabili.

Le attività in oggetto costituiscono un unico gruppo di lavorazione omogenea.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 207/2010, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% della stessa categoria prevalente a Imprese in possesso dei requisiti necessari, previa istanza ed autorizzazione della stazione appaltante. L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere esplicitata sulla istanza di partecipazione presentata in sede di gara.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno inoltre avere il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure in alternativa, potranno avvalersi di progettisti abilitati e qualificati da indicare obbligatoriamente nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Il prezzo posto a base di gara è convenuto a corpo ed è onnicomprensivo, fisso e invariabile in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 4, dello stesso D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo e derivanti delle opere migliorative offerte in sede di gara, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni, integrazioni, varianti o maggiori compensi.

In seguito all'approvazione del progetto esecutivo nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione.

Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree di cantiere, delle strade di accesso, delle aree per depositi temporanei, delle banchine portuali e aree demaniali, degli specchi acqueei, necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree ed i ripristini.

All'atto aggiuntivo, conseguente all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti, saranno richiamati tutti i documenti allegati.

Il contratto d'appalto e l'atto aggiuntivo saranno stipulati nella forma pubblica amministrativa, a spese dell'appaltatore.

B. BONIFICA DEI FONDALI DA ORDIGNI BELLICI

L'impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori di bonifica dei fondali esistenti da ordigni bellici consistente nella ricognizione a qualunque profondità del fondo marino dell'area interessata dalle attività di escavo, così come riportata negli elaborati grafici di progetto. I lavori, da effettuarsi preventivamente alle operazioni di scavo e finalizzata all'individuazione di eventuali presenze di ordigni bellici rimasti inesplosi, devono essere eseguiti nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al Capitolato B.C.M. del Ministero della Difesa, ultima edizione.

La ditta appaltatrice dovrà essere specializzata e regolarmente iscritta all'Albo Fornitori e Appaltatori del Ministero della Difesa per le categorie:

- ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di ordigni e residuati bellici esplosivi nei porti, nelle zone costiere e d'altura, e loro segnalazione alle autorità competenti con esclusione di qualsiasi intervento sugli stessi;
- esplorazione e bonifica del sottosuolo da ordigni e residuati bellici esplosivi;
- esplorazione del sottosuolo: indagini geognostiche.

In alternativa, le sopraelencate attività possono essere realizzate con l'ausilio di ditte subappaltatrici e/o operatori subacqueei regolarmente abilitati e strumentazione elettronica ad induzione di impulsi, compreso la predisposizione a terra dei necessari riferimenti topografici, l'impiego di metodologie idonee a garantire la completa esplorazione dell'area interessata e la georeferenziazione dei bersagli individuati, i necessari mezzi marittimi di supporto. Il subappalto in ogni caso dovrà essere preventivamente autorizzato.

Al termine delle operazioni di rilievo-ricognizione dei residuati bellici, e prima ancora di iniziare le operazioni di escavo, la ditta dovrà rilasciare apposita dichiarazione di garanzia di avvenuta ricerca e bonifica.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI

Siti di destinazione (conferimento) del materiale dragato e classificazione del materiale oggetto di dragaggio

Con riferimento alla normativa vigente (Legge 24 marzo 2012 n. 27, Art. 48 (Norme in materia di dragaggi); DM 10 agosto 2012, n. 161 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreto Legge 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. in particolare parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»), al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., la produzione di rifiuti, per il materiale proveniente dal dragaggio sono previsti i seguenti siti di conferimento (siti di destinazione) anche alla luce degli indirizzi contenuti nel "Manuale di movimentazione dei sedimenti marini" a cura del Ministero dell'Ambiente:

- **riutilizzo "per ricostruzione di strutture naturali in ambito costiero di litorali ricadenti nella Regione Abruzzo posti entro 50 Km (ovvero 20 m.n.) dal sito di dragaggio"** per le classi di materiali di cui alla categoria A nel rispetto di quanto riportato nel "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini",
- **riutilizzo come materiale di ripascimento degli arenili e/o per la deposizione finalizzata al ripristino della spiaggia attiva sommersa in ambito costiero di litorali ricadenti nella Regione Abruzzo** posti entro le 20 m.n. dal sito di dragaggio per le classi di materiali di cui alla categoria A nel rispetto di quanto riportato nel "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini";
- **sversamento in mare di materiale idoneo, compatibile e certificato in siti censiti, caratterizzati ed autorizzati** posti entro le 20 m.n. dal sito di dragaggio per le classi di materiali di cui alla categoria A nel rispetto di quanto riportato nel "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini";
- **riutilizzo diretto a terra ai sensi del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. e/o del D.M. 186/06**, come materiale di riempimento in opere di ingegneria civile (R5 e/o R10) ovvero come riprofilature e ripristini morfologiche di cave dismesse, per le classi di materiali di cui alla categoria B nel rispetto di quanto riportato nel "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini";
- **deposito a terra in area impermeabilizzata ed a tenuta, di materiale classificato B1 – B2, in ambito del Porto di Ortona;**
- **trattamento in impianto mobile integrato di "dewatering e Soil washing"** da installarsi nelle aree di cantiere, che determina la produzione di:
 - a. una frazione sabbiosa decontaminata che potrà essere interamente riutilizzata sia nei siti di conferimento sopra citati e definiti, sia per riempimenti e opere di ingegneria civile come materia prima secondaria derivante dall'attività di recupero R5 espletata dall'impianto di trattamento;
 - b. una frazione fine disidratata.

Il dragaggio del materiale di tipo A è eseguibile con draga aspirante-refluente senza effettuare "overflow" nell'area di dragaggio al fine di limitare la formazione di torbidità.

Il materiale di tipo B dovrà essere conterminato nell'area di deposito da sistemarsi arsi sulla superficie compresa tra il nuovo molo nord e la radice della diga foranea.

L'eventuale sito di riutilizzo a terra del materiale di tipo B dovrà essere individuato dall'Appaltatore di concerto con le Autorità competenti.

La profondità massima di dragaggio prevista di cui tenere conto per le capacità dei mezzi di dragaggio è di - 9,50 m sul l.m.m..

Il dragaggio non potrà essere effettuato nel periodo estivo durante la balneazione. Il periodo di sospensione del dragaggio verrà stabilito dall'Autorità Marittima.

Il dragaggio deve essere eseguito con sistema meccanico selettivo di tipo ambientale. Gli scavi saranno effettuati nel rispetto delle previsioni progettuali, del piano di caratterizzazione, della relazione ambientale e dei manuali ICRAM/APAT sulla movimentazione dei sedimenti marini, a strati sovrapposti, con singole profondità di 50 cm. e per aree omogenee di 100x100 mt., intercettando esclusivamente i sedimenti aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche, secondo le risultanze del piano di caratterizzazione. Tale procedura esecutiva è ricompresa nel prezzo e non da luogo a maggiori compensi a qualsiasi titolo.

I siti di destinazione, ovvero trattamento o stoccaggio in vasca di colmata per il materiale di tipo B e l'eventuale sito di riutilizzo a terra del materiale di tipo A dovranno essere individuate e specificate dall'Appaltatore di concerto con la stazione appaltante e le Autorità regionali.

I siti di conferimento (destinazione) relativi alla deposizione finalizzata al ripristino della spiaggia sommersa saranno indicati dalla stazione appaltante e dalla Regione Abruzzo, entro 20 miglia dal sito di escavo.

La profondità massima di dragaggio prevista, di cui tenere conto per le capacità dei mezzi da utilizzare, è di 9,50 m sul l.m.m..

Il dragaggio non potrà essere effettuato nel periodo estivo durante la balneazione. Il periodo di sospensione del dragaggio verrà stabilito dall'Autorità Marittima.

Monitoraggio Ambientale

L'impresa appaltatrice è tenuta ad attivare durante tutte le operazioni di lavorazione un costante ed efficace e qualificato controllo ambientale in conformità alle norme in materia, secondo quanto previsto nel relativo allegato progettuale.

La stazione appaltante inoltre affiderà ad organismo terzo pubblico o privato il monitoraggio ambientale delle attività relative al presente appalto.

Art. 4

PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. il presente "appalto integrato complesso", ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori di "ESCAVAZIONE ED APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DEL PORTO DI ORTONA", **previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede d'offerta e redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato Prestazionale e negli elaborati di progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione.**

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d'intervento previste nel progetto preliminare fornito dall'Amministrazione, il progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti rispettivamente dagli offerenti e dal soggetto aggiudicatario, dovranno tenere conto della necessità di adottare tecnologie operative e costruttive consoni alle finalità dell'opera.

A tale scopo, nella fase della progettazione definitiva da consegnare in sede di offerta, i concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti del Progetto Preliminare posto a base di gara, dovranno effettuare in sito, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, nonché uniformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni degli Enti preposti e competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni, nulla osta, pareri comunque denominati. A tale riguardo dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi istruttoria e di tutte le indicazioni e prescrizioni degli Enti sovraordinati pervenute al Comune di Ortona e che saranno debitamente allegate agli atti di gara.

La Stazione Appaltante mette a disposizione dei concorrenti alla gara di appalto, oltre al progetto preliminare:

- **il rilievo batimetrico;**
- **il piano di caratterizzazione ed analisi dei sedimenti;**
- **le indagini geotecniche e le prove di laboratorio con relazione geologica;**
- **la relazione ambientale preliminare;**
- **la relazione geologica preliminare;**
- **i pareri, autorizzazioni, nulla osta, esiti di conferenze di servizi, indicazioni e prescrizioni comunque utili ai fini della progettazione definitiva.**

I concorrenti potranno eseguire, a loro libera scelta, cura e spesa, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante e degli enti competenti, tutte le ulteriori indagini specialistiche ritenute necessarie ai fini della corretta progettazione definitiva-esecutiva (rilievi cartografici e plano-altimetrici di dettaglio, indagini, prelievi, sondaggi geologici e geotecnici, prove non distruttive, verifiche, analisi, ecc.) secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza della Stazione Appaltante e dalla Capitaneria di Porto di Ortona.

Art. 5

CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il Progetto **preliminare** posto a base di gara è composto dai seguenti elaborati (art. 17 DPR 207 del 5.10.2010):

1	R1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
2	R2	RELAZIONE TECNICA
3	R3	RELAZIONE AMBIENTALE – VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA'
4	R4	RELAZIONE GEOLOGICA
5	R5	RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE
6	R6	PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
7	E1	CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
8	E2	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
9	E3	ANALISI DEI PREZZI UNITARI
10	E4	STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
11	A1	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
12	A2	QUADRO ECONOMICO
13	A3	CRONOPROGRAMMA
14	A4	SCHEMA DI CONTRATTO
15	T1	BATIMETRIA SDF
16	T2	PIANO DI DRAGAGGIO
17	T3	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
18	T4	PD INQUADRAMENTO PLANIMETRICO
19	T5	PROFILI 1
20	T6	PROFILI 2

21	T7	PROFILI 3
22	T8	CARTA DEI VINCOLI
23	T9	NUOVO PIANO PAESAGGISTICO
24	T10	PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
25	T11	AREA DI DEPOSITO A TERRA
26	T12	LAYOUT DI CANTIERE
27	T13	SEZIONI ORTOGONALI

Art. 6

CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli previsti dall'art. 24 all'art. 32 del D.P.R. 207/10 per il livello di progettazione definitiva e per la tipologia del lavoro da eseguire.

In conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il progetto definitivo costituente l'offerta, dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

Dovrà essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ed in particolare nella Relazione illustrativa e nel presente Capitolato prestazionale, oltre a tenere conto delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria effettuata sul progetto a base di gara e dei pareri conseguenti.

Il progetto definitivo da redigere a cura della ditta offerente deve in ogni caso essere conforme alle normative legislative e regolamentari comunque applicabili alla tipologia dell'opera da eseguirsi, a titolo puramente indicativo e non esaustivo a:

- codice contratti di lavori pubblici d. lgs. n. 163/2006;
- regolamento d.p.r. n. 207/2010;
- codice dell'Ambiente d. lgs. n. 152/2006;
- testo unico sicurezza sul lavoro d. lgs. n. 81/2008;
- codice della navigazione r.d. n. 327/1942;
- manuali ICRAM APAT movimentazione sedimenti marini;
- regolamento sicurezza navigazione e della vita umana in mare d.p.r. 435/1991;
- legislazione nazionale e regionale in materia di tutela dell'ambiente e gestione rifiuti;
- legislazione nazionale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e archeologici;

Qualora il concorrente riscontri eventuali insufficienze nel progetto preliminare dell'Amministrazione ovvero nella documentazione tecnica messa a disposizione, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità dell'appalto ed il rispetto delle normative in materia, così come espresse nei documenti a base di gara.

Il Progetto Definitivo prodotto dal concorrente rimasto aggiudicatario in sede di gara di appalto, sarà sottoposto alla procedura di verifica e di validazione e al vaglio degli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di legge e dei nulla osta vincolanti. L'aggiudicatario dovrà a sua cura e spese aggiornare e/o rielaborare il progetto definitivo tenendo conto delle eventuali osservazioni e prescrizioni che potrebbero prodursi in tale sede da parte degli Enti preposti.

Il progetto definitivo, debitamente timbrato e firmato dai progettisti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati:

1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. relazione sugli impianti di trattamento;
4. rilievi planoaltimetrici e stato di fatto;
5. elaborati grafici;
6. sezioni e volumi di scavo;
7. classificazione materiali di escavo;
8. piano di dragaggio – macrofasi d'intervento;
9. piano di gestione dei sedimenti, tavole siti di destinazione – trattamenti – piano di riutilizzo;
10. studio di impatto e fattibilità ambientale;
11. progetto di monitoraggio ambientale in fase di esecuzione;
12. lista quantitativa delle categorie e forniture di progetto (senza riferimenti economici)
13. elenco dei prezzi unitari;
14. computo metrico estimativo;
15. quadro economico generale;
16. cronoprogramma;
17. quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

18. aree di cantiere e stoccaggio;
19. aggiornamenti ed integrazioni al PSC – documento prime indicazioni sulla stesura del PSC;

Pena esclusione dalla gara di appalto, tutti i documenti progettuali contenenti riferimenti economici e temporali non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica (progetto definitivo), pertanto, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco dei Prezzi con le Analisi dei Prezzi unitari necessari unicamente per giustificare nel dettaglio l'ammontare dell'offerta a corpo, il quadro economico di spesa, il ribasso sui tempi di esecuzione con il cronoprogramma dettagliato da articolare nelle varie fasi di lavoro, di inizio lavori e fine lavori, dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

L'impresa dovrà espressamente dichiarare, in sede di gara, che nella redazione del cronoprogramma ha tenuto conto della necessità di programmare l'esecuzione dei lavori in modo da garantire la funzionalità e l'operatività del porto con relative banchine durante tutto il corso dei lavori. Dovrà pertanto indicarsi, nella relazione tecnica e ulteriormente approfondire nel documento di aggiornamento relativo alle prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, le metodologie che saranno utilizzate, per eseguire le lavorazioni in specchi acquei ristretti e con presenza di elevato traffico navale, nel rispetto delle Ordinanze dell'Autorità marittima competente, senza creare interruzione, intralcio, pericoli o ritardo alle ordinarie attività portuali. Inoltre, dovranno indicarsi le caratteristiche procedurali e organizzative ai fini delle movimentazioni dei materiali dragati e i recapiti finali. Come prevenire effetti negativi nell'ambiente circostante, per un eventuale dispersione degli agenti contaminanti. Pertanto, dovrà indicarsi, con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, un approccio di tipo "ambientale" nella progettazione del dragaggio, riguardo ai sedimenti eventualmente contaminati, applicando anche un sistema di monitoraggio che riscontri gli impatti negativi per tutte le fasi relative all'intervento: allestimento del cantiere, rimozione del sedimento ed, infine, la sua successiva gestione (fasi di trasporto, stoccaggio temporaneo, eventuale trattamento e allontanamento definitivo del sedimento dragato). La soluzione tecnica dovrà essere, quindi, un giusto mix di esigenze di tipo operativo, logistico ed economico ma, soprattutto, di tipo ambientale.

Durante i lavori, l'Impresa è tenuta ad attenersi alle indicazioni di un archeologo incaricato dalla stazione appaltante, qualora lo stato dei luoghi ne invocasse la necessità.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno poste in atto tutte le procedure previste dall'art. 168 del D.P.R. 207/10.

Art. 7

CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 5 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii., il progetto esecutivo dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- è redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara e ai contenuti della proposta tecnica ed economica presentata e approvata (progetto definitivo aggiornato in base ai pareri e alle autorizzazioni con relative migliorie offerte in sede di gara);
- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, la loro cantierizzazione e il costo previsto in linea con l'offerta economica di gara;
- deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi piano altimetrici, di misurazioni, di rilievi etc. eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore;
- deve essere adeguato e rispondente alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nonché dagli Enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori;

Il progetto esecutivo, oltre a quanto contenuto nel progetto definitivo, è costituito almeno dai seguenti ulteriori elaborati:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche (atmosfera, componente marina, componente terrestre, rumore, mitigazione degli impatti);
3. relazione sugli impianti, sui natanti e sulle macchine operatrici;
4. relazione sulla cantierizzazione e gestione delle materie;
5. relazione geologica ed idrogeologica;
6. studio meteomarinario;
7. piano di monitoraggio ambientale;
8. piano esecutivo ricerca bonifica residuati bellici;
9. elaborati grafici di dettaglio;
10. elaborati piano altimetrici di dettaglio;

11. particolari costruttivi ed esecutivi;
12. piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
13. piani di sicurezza e di coordinamento;
14. manuale di gestione ambientale del cantiere;
15. computo metrico-estimativo;
16. piano di gestione della navigazione portuale;
17. layout di cantiere.

Sarà onere dell'Appaltatore lo svolgimento, incluse le spese per rilievi e indagini, quello di adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni e indicazioni impartite dai vari Enti o Organismi che abbiano qualsivoglia competenza sulle opere per ottenere pareri, nulla-osta, atto di assenso o autorizzazione di competenza necessari per rendere i lavori cantierabili, espresse anche in sede di conferenze di servizi o di valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento

Seppure i progetti definitivo ed esecutivo saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 168, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010 e approvazione della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria si assumerà la piena e completa responsabilità dei medesimi progetti, così come delle scelte progettuali adottate, il rispetto delle norme e dell'efficacia delle soluzioni proposte anche in termini di economicità e tempi di esecuzione.

Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti dei progetti definitivo e esecutivo, si rimanda a quanto stabilito dal D.P.R. 207/10.

Art. 8

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

La documentazione progettuale definitiva e la successiva documentazione progettuale esecutiva, da sottoporre ad approvazione, dovrà essere prodotta in un adeguato formato cartaceo e nel numero sufficiente ad ottenere i nulla osta e/o pareri e/o autorizzazioni, necessari sulla base della normativa vigente (minimo n. 15 copie) e da altrettante copie su supporto informatico (CD) in formato non editabile. L'affidatario dovrà fornire un primo progetto definitivo, su indicazione della Stazione Appaltante, che dovrà essere sottoposto alla procedura della Conferenza di Servizi. Il progetto definitivo verrà poi adeguato sulla base delle prescrizioni e dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e poi sviluppato con la progettazione esecutiva.

I files degli elaborati grafici verranno consegnati dall'aggiudicatario definitivo e dopo l'espletamento della gara di appalto, oltre che in formato pdf o dxf, in formato "dwg" (files di disegno compatibili col programma Autocad della Autodesk), gli elaborati descrittivi in formato "doc" (files di video scrittura compatibili col programma Word della Microsoft), in formato "xls" (files di foglio elettronico compatibili col programma Excel della Microsoft laddove vi siano tabelle e grafici elaborati con tale software), mentre i computi, l'analisi dei prezzi, l'elenco prezzi e le tabelle d'incidenza della manodopera, oltre che in formato "doc", dovranno essere consegnate nei formati compatibili col programma PRIMUS o similare. Il Piano di manutenzione verrà consegnato in formato "doc" e nel formato compatibile con il programma MANTUS o similare. Le versioni dei supporti sopra citati verranno concordate con l'Amministrazione, in modo tale da rendere gli elaborati immediatamente leggibili ed editabili.

Art. 9

ACQUISIZIONE DEI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 168 del DPR 207/10, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari pareri e l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Esaurita la fase di acquisizione dei pareri l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni conseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal Responsabile del Procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e che sono risultati presenti nella graduatoria finale, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta dopo l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 10

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – REQUISITI DEI PROGETTISTI

Il tempo contrattuale massimo concesso all'Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione del Responsabile

del Procedimento che successivamente alla stipula del contratto, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, od eventualmente a quelli effettuati in sede di progettazione definitiva senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario o aumento dei tempi stabiliti.

Lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva verrà esaminata, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso l'Amministrazione, appositamente convocate dal Responsabile del Procedimento. A tali riunioni prenderanno parte l'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento, il/i Progettista/i, il Coordinatore per la sicurezza, la struttura di supporto al RUP e l'ufficio di Direzione Lavori.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario (art. 168, comma 10, DPR 207/2010).

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, così come approvato. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale e adeguatamente motivate.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti e art. 56 della L.R. n. 5/2007, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi delle norme vigenti. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

Le spese relative alla progettazione esecutiva, saranno liquidate in unica soluzione entro 30 giorni dopo la consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nella misura di €400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nella presentazione del progetto esecutivo ecceda i 15 gg., oltre i 30 assegnati, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, per difetti, carenze o irregolarità, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del Codice. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto, *in analogia al recesso dell'esecutore per ritardata consegna dei lavori*, unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del DPR 207/10. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. 207/10. L'Impresa affidataria, per il tramite dei propri progettisti, è tenuta ad adeguare i progetti

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, firmatario del PSC dovrà possedere i requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008.

La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista o da parte del coordinatore della sicurezza individuati dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto d'appalto in danno all'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti sopra indicati.

Il progetto esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione che, per effetto della sua approvazione, avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno per l'Amministrazione stessa, oltre al pagamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nell'offerta economica formulata in sede di gara.

A carico del progettista e dell'esecutore dovranno essere stipulate, le polizze assicurative ai sensi e per gli effetti degli artt. 111 e 113 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. e degli artt. 123, 124, 125 del DPR 207/2010, come meglio dettagliato nei successivi articoli.

ART. 11 SUBAPPALTO

Il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto nell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e dal DPR n. 207/10.

L'Appaltatore corrisponderà direttamente al sub Appaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/06 e pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copie delle fatture quietanzate, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 180/2011.

ART. 12 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Prestazionale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto riconosce:

- di aver preso completa conoscenza particolarmente, di tutte le condizioni marine, idrologiche, climatiche, morfologiche, fisiche, archeologiche, accessibilità, operatività sulle banchine e specchi acquei di tali luoghi nei quali dovrà operare e rinunciando di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso economico sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da quelle previste dall'Amministrazione;
- di aver preso completa conoscenza della natura del suolo e del sottosuolo, della possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, della distanza da cave di adatto materiale, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), dell'esistenza di adatte discariche autorizzate per tutto ciò che è connesso con i lavori dell'appalto ed in generale di tutte le circostanze anche speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti;
- di essere a conoscenza, anche attraverso la documentazione disponibile, dei traffici navali e degli attracchi in banchina che abitualmente interessano il bacino portuale, che in qualsiasi modo possono influire sulla esecuzione dei lavori, e di averne debitamente tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- di aver esaminato attentamente il progetto preliminare, anche per verificarne la rispondenza alle leggi, norme e prescrizioni e di averne tenuto conto nella redazione del progetto definitivo anche mediante le opportune rettifiche e integrazioni;
- di aver considerato della necessità di mantenere in essere, durante l'esecuzione dei lavori, la funzionalità del Porto di Ortona sia i termini di traffico che di navigabilità.
- di essere edotto che, in caso di aggiudicazione, dovrà produrre a sua cura e spese, a mezzo di tecnici laureati le cui generalità dovranno essere indicate in sede di offerta, iscritti ai rispettivi albi professionali, tutti gli elaborati, grafici e di calcolo, necessari per la "cantierizzazione" del progetto e per la realizzazione dell'opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e di regolamenti e delle più qualificate normative tecniche specialistiche e ambientali, oltre che per esigenze funzionali, di sicurezza, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali, relativi al tempo e al prezzo;
- di essere edotto che tutti gli elaborati grafici, illustrativi, descrittivi e di calcolo costituenti la cantierizzazione del progetto esecutivo di cui sopra, sia degli elementi in esso identificati, sia degli elementi da esso identificabili mediante elaborati integrativi di quelli di contratto prodotti da propri tecnici in fase di cantierizzazione, non potranno essere né in contrasto, né in variante rispetto al progetto esecutivo approvato (salva autorizzazione dell'Amministrazione nelle forme previste dal presente Capitolato Prestazionale, al quale dovranno uniformarsi in tutti gli aspetti tecnici e formali).

L'Appaltatore poiché assume con l'appalto, in forma completa ed esclusiva, l'onere e la responsabilità del conseguimento delle eventuali approvazioni e nulla osta per la realizzazione dell'appalto, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare l'opera con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, prescritti e/o concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi per l'esecuzione dei lavori. Ne consegue che l'offerta formulata dall'Appaltatore non può subire modifiche per effetto dei suddetti aggiornamenti agli atti progettuali.

L'Amministrazione tramite il R.U.P. sottoporrà gli elaborati della cantierizzazione all'approvazione del D.L., tale approvazione, pur vincolante per l'Appaltatore, non esonera comunque e in nessun caso l'Appaltatore stesso ed i suoi tecnici ausiliari della piena ed esclusiva responsabilità per la completa e fedele esecuzione dell'opera appaltata.

L'Appaltatore dovrà utilizzare in cantiere copie autentiche degli elaborati grafici che fanno parte integrante del contratto sottoscritte per visto dal R.U.P..

Le integrazioni necessarie ai fini costruttivi (cantierizzazione) dovranno contenere espliciti riferimenti agli elaborati di progetto dei quali costituiscono lo sviluppo, o dai quali traggono origine. Anche di essi l'Appaltatore utilizzerà in cantiere solo copie autentiche, con gli estremi della consegna degli originali all'Amministrazione.

L'approvazione da parte del D.L. dei disegni, schemi e programmi inerenti alla cantierizzazione non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovrà ripresentare i disegni cui siano state apportate correzioni da parte dell'Amministrazione, sino al conseguimento dell'approvazione definitiva: questa in ogni caso non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere.

Gli elaborati di cui sopra verranno approvati dal D.L. entro 10 giorni dal ricevimento di ciascuna parte del progetto di cantierizzazione individuata nello specifico programma elaborato dall'Appaltatore nell'elaborazione del progetto esecutivo.

Il rifiuto motivato dell'approvazione di tali elaborati progettuali non comporterà proroga del termine di completamento dell'opera.

La "cantierizzazione del progetto" deve essere eseguita entro i termini fissati nel programma elaborato dall'Appaltatore e allegato al contratto.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà aggiornare tutti i disegni esecutivi secondo quanto effettivamente costruito e fornirli, prima dell'inizio delle operazioni di collaudo (anche in corso d'opera), in almeno 5 (cinque) copie, oltre ad una copia su supporto magnetico.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore abbia preso contezza, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri connessi alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, che si intendono compensati nell'importo di contratto.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto e del Capitolato prestazionale parti I, II e III e del progetto esecutivo redatto dall'Impresa aggiudicataria, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi e invariabili.

ART. 13

PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Non sono previste prestazioni in economia. Quando siano necessarie lavorazioni non contemplate nei prezzi d'appalto, i nuovi prezzi verranno valutati e approvati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10.

ART. 14

INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre Ditte potranno eseguire altri lavori o attività nell'ambito portuale, interessato da elevato traffico navale commerciale, flottiglia di pescherecci e da diporto, con possibili interferenze e divergenze, e si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori. Ferme restando le responsabilità delle singole imprese per la sicurezza del proprio personale dipendente, resta fin d'ora stabilito che l'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui al presente Capitolato prestazionale parti I, II e III, risponderà comunque della sicurezza generale del cantiere.

L'Impresa dovrà assicurare il libero transito e attracco dei mezzi navali in arrivo ed in partenza dal porto, nonché lo svolgimento delle normali attività portuali di banchinaggio.

Sarà cura dell'Impresa organizzare conseguentemente il programma di esecuzione dei propri lavori, previo accordo con l'Autorità marittima, senza pregiudicare il corretto avanzamento degli stessi e sempre nel rispetto del tempo contrattuale.

ART. 15

CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data della stipula dopo l'approvazione del progetto esecutivo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre la consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un atto aggiuntivo dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'appaltatore è tenuto ad intervenire alla sua sottoscrizione, fermo restando che l'atto aggiuntivo è ininfluente ai fini della consegna dei lavori.

La consegna risulterà da apposito processo verbale steso in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore. Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione le polizze assicurative (ex art. 125 del DPR 207/10), i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, il libro matricola dell'Impresa.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici.

Entro il termine di 10 gg dalla consegna l'Impresa dovrà altresì presentare all'approvazione della Direzione Lavori il programma dei lavori.

Tutte le opere appaltate, salvo le riduzioni formulate in sede di offerta, dovranno essere completamente ultimate nel termine di **300 giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine di gg. 300 è soggetto a ribasso temporale in sede di gara.

ART. 16 PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di tutti i lavori viene applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del D.L.gs. 163/06 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. La penale nella misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- c) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale di cui al predetto comma lettere a) e c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire, la penale di cui al medesimo comma lettera b) è applicata i lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione al pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, ovvero quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, l'Amministrazione può disapplicare totalmente o parzialmente la penale.

La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà, previa istanza di disapplicazione, qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori; la eventuale disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Art. 17 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, 161 e 162 del DPR 207/2010 e dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii..

Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo o esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore vantasse di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Nel caso di soppressione di alcune opere o parte di esse, sarà decurtato il costo delle opere valutate con i prezzi di offerta.

Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il

Progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla Stazione Appaltante su parere del Responsabile del Procedimento, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'art 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevidi o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

L'Appaltatore risponde in via esclusiva dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze od errori del progetto definitivo o esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo o esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non potrà partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii..

La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita.

Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione definitiva e/o esecutiva inutile già corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione definitiva e/o esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Art. 17 / bis
GESTIONE DEI SEDIMENTI DRAGATI E
VARIAZIONI ALLE OPERE
(CLAUSOLA ESSENZIALE)

In previsione della avviata procedura di costruzione di una vasca di colmata nell'ambito del Porto di Ortona, l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di disporre all'Appaltatore l'utilizzo della stessa opera di contenimento per lo sversamento e deposito dei materiali derivanti dal dragaggio, o parte di essi, nel rispetto della normativa ambientale vigente.

Anche a seguito di sopraggiunte esigenze di migliore tutela ambientale e pubblico interesse, l'Amm.ne appaltante potrà introdurre variazioni sui sistemi di gestione e conferimento dei sedimenti previsti in progetto.

In tali evenienze sarà redatta apposita perizia di variante a cura del direttore lavori, secondo la vigente normativa, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione o pretesa a qualsiasi titolo, prevedendo la sola remunerazione delle nuove lavorazioni secondo i prezzi di contratto ovvero secondo i prezzi che saranno eventualmente concordati ai sensi e con le modalità previste dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 18
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale ed agli altri specificati nel Capitolato Prestazionale saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative alla gara ed alla stipulazione del contratto e dell'atto aggiuntivo, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata.

2. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio degli operai secondo le norme del Ministero del Lavoro, nonché la redazione del Piano di sicurezza dei lavoratori;

3. l'approvvigionamento di energia elettrica con allaccio alla rete oppure, in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica. Dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;
4. tutte le spese relative agli allacciamenti ai pubblici servizi necessari per il regolare sviluppo del cantiere;
5. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti;
6. la sorveglianza sia di giorno che di notte nel cantiere effettuata con il personale e l'illuminazione necessari e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
7. la costruzione e il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti – in conformità con lo standard di vita attuale – per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e dei servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
8. lo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti, sia per le installazioni di cantiere, sia per le opere da realizzare;
9. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 223 del Regolamento n. 207/10 e per i collaudi funzionali delle apparecchiature. Tutte le prove in fabbrica saranno eseguite a totale carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove e le spese per il personale incaricato dall'Amministrazione ad assistere alle prove;
10. la verifica e l'eventuale perfezionamento dei tracciamenti, già eseguiti in fase di progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie eccetera;
11. la fornitura delle imbarcazioni, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifiche batimetriche di precisione, rilevazioni topografiche e geomarine occorrenti per la contabilità e collaudo dei lavori, nonché le operazioni di consegna;
12. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia agli Enti eventualmente interessati, degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. n. 37/08.
13. la trasmissione, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Amministrazione appaltante dei dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi sulla manodopera, sui mezzi e natanti dell'Impresa, sulle modalità di trattamento e destinazione finale dei materiali di scavo con relativa documentazione di trasporto e smaltimento e sugli altri elementi di costo;
14. il pagamento degli oneri per l'occupazione di aree eventualmente occorrenti per l'impianto del Cantiere, per i depositi temporanei, per i trasporti, per le discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari;
15. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino alla data di approvazione da parte dell'Amministrazione degli atti di collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e le modifiche delle quote batimetriche e dei profili dei fondali rispetto alle previsioni progettuali, con l'obbligo di ripristino a sua cura e spese;
16. la sistemazione di tutte le aree circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello stato preesistente;
17. le spese per tutte le operazioni inerenti al collaudo di cui all'art. 224 del D.P.R. n. 207/10;
18. l'Appaltatore è obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a dotarli di mezzi strumenti e della cassetta di primo soccorso con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni, come previsto dalla normativa in materia;
19. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
20. tutti i mezzi necessari, nautici e terrestri, per il trasporto del personale e dei materiali di escavo;
21. gli oneri per tutti i controlli subacquei sui fondali, anche mediante videoriprese o indagini speciali che saranno ritenuti necessari dalla Direzione Lavori;

22. tutti gli oneri relativi ai controlli batimetrici di precisione, e georeferenziazione;
23. tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti alle lavorazioni di progetto;
24. tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.), alla redazione del Piano operativo di sicurezza, alle effettive modalità esecutive nonché l'effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/08 e la convenzione del medico competente per l'intera durata dei lavori.

L'Appaltatore nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a corpo per la progettazione e per la manutenzione delle opere fino ad approvazione del collaudo, tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e comunque di tutti gli oneri di cui al presente Capitolato prestazionale. Il suddetto compenso a corpo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

25. tutti gli adempimenti inerenti le lavorazioni e attività di cantiere di cui alle prescrizioni dettate dal "Decreto PNM-DEC-201 1-0000573 del 20/09/2011" e relativo Piano di Monitoraggio Ambientale, in merito alle precauzioni ed accorgimenti che l'Appaltatore dovrà adottare per il contenimento delle "emissioni" e/o "interferenze" con l'ambiente circostante imputabili alle attività di cantiere. In particolare:

- a. limitazione dell'impatto acustico delle macchine operatrici anche tramite l'eventuale predisposizione per tutta la durata dei lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, di barriere fonoassorbenti lungo il margine perimetrale del cantiere (lato terra) e l'impiego di mezzi conformi alle direttive CE;
- b. la custodia, a cura e spese dell'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori di panne assorbenti di adeguate caratteristiche e i necessari mezzi d'opera e maestranze qualificate per assicurarne il tempestivo impiego e messa in opera, a cura e spese dell'Appaltatore, per circoscrivere eventuali fenomeni di dispersione e/o torbidità nell'ambiente marino riconducibili alle attività di cantiere;
- c. osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima (con specifiche ordinanze) e/o dall'ARTA ivi compresa la possibile "sospensiva" delle lavorazioni che possono interferire con il monitoraggio delle acque di balneazione (dal 1 aprile al 30 settembre);
- d. recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle distinte fasi lavorative (quali ad esempio "trovanti" rinvenuti nei sedimenti marini) prevedendo a cura e spese dell'Appaltatore la disposizione di aree di raccolta differenziata per lo stoccaggio temporaneo ed il successivo recupero e/o smaltimento presso un impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto della normativa vigente;

26. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ed apprestamenti anche provvisori, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le spese per recinzioni e strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

27. le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni afferenti alle attività di cantiere *ivi* comprese quelle proprie dei mezzi marittimi anche nelle fasi di stazionamento all'ormeggio;

28. le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni alle aree di cantiere a terra;
29. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere a terra;

29. le spese per lo sgombero delle aree di cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

30. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;

31. le spese occorrenti per il tracciamento e la delimitazione dei confini delle aree di cantiere (sia a terra che a mare), da effettuarsi sia durante la consegna che dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione;

32. le spese per l'uso e la manutenzione di eventuali: strade di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi d'opera (per sollevamento e trasporto materiale) e di quanto altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

33. l'esecuzione di modelli e campioni relativi al controllo di ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;

34. le spese per la fornitura incluso trasporto franco cantiere di attrezzi e imbarcazioni per l'esecuzione di rilievi a terra ed in mare e per la loro restituzione in formato cartaceo ed elettronico (DWG);

35. le spese per il prelievo di campioni dei materiali delle lavorazioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli;

36. le spese per l'acquisizione ed analisi di misure ondometriche e mareografiche finalizzate a verificare eventuali danni di forza maggiore;

37. la esecuzione di fotografie in formato digitale, stampate con dimensioni minime di cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori e, comunque, in ogni caso quando per il progredire dei lavori le opere eseguite non fossero più ispezionabili;

38. le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, e per la conservazione e la custodia delle opere fino al collaudo;
39. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori (art. 18 del Capitolato Generale);
40. le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Amministrazione proprietaria, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
41. le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura incluso trasporto franco cantiere e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
42. le spese per la recinzione del cantiere con solido stecconato o pali e griglie metalliche ivi comprese eventuali barriere di sicurezza stradale (tipo new-jersey) per i tratti al margine di strade e quanto altro ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori;
43. le spese per la fornitura incluso trasporto franco cantiere e installazione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 150 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, nonché il loro aggiornamento, con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico dell'Appaltatore in sede di contabilità;
44. le spese per lo smaltimento di rifiuti delle attività di cantiere e tutti gli oneri connessi compresi quelli per il carico/scarico e trasporto dalle aree di cantiere sino agli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
45. le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
46. le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore tecnico-amministrativo riterrà necessari a suo insindacabile giudizio;
47. le spese per la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;
48. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
49. le spese per la redazione dei piani operativi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
50. le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso;
51. la fornitura o l'allestimento di locali ad uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo stabilito o accettato dalla D.L. la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione (scrivanie, tavoli tecnici, sedie, scaffali, macchine da scrivere e calcolatrici necessarie alla tenuta ed alla verifica della contabilità dei lavori);
52. i locali adibiti ad ufficio della Direzione Lavori, di cui al punto precedente, saranno opportunamente ed idoneamente riscaldati o refrigerati nei vari periodi stagionali e comunque ad insindacabile giudizio della D.L. ed allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico l'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;
53. affinché il personale incaricato della D.L. possa operare sempre mantenendo i collegamenti e la reperibilità, dovrà essere installata, nei locali assegnati alla D.L., almeno una linea telefonica fissa collegata ad un fax, rete internet ed un personal computer operativo con stampante;
54. l'Impresa dovrà sostenere l'onere delle spese di un contratto, con L'ARTA Abruzzo, che preveda le analisi, prove, controlli, ed indicazioni tecniche-scientifiche che nel corso delle lavorazioni riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio. Resta inoltre a carico dell'Impresa, ai sensi D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 131, comma 2, e ss.mm.ii. il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori che sarà approvato dalla Direzione dei Lavori.
- Tutti i prezzi saranno comunque comprensivi dei seguenti oneri:
1. per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sfrido, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera;

2. per la mano d'opera, ogni spesa per la fornitura agli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché la quota per assicurazioni sociali e per gli infortuni ed altra maggiorazione di legge, le responsabilità civili, verso terzi, il beneficio dell'Imprenditore anche per i materiali e, nel caso di lavoro notturno, anche le spese per l'illuminazione notturna del cantiere di lavoro;

3. per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i mezzi d'opera pronti al loro impiego ed ogni altro attrezzo, tutto come sopra;

4. per i lavori tutte le spese per i mezzi d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti per depositi di cantiere, per occupazione temporanea, per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, il beneficio dell'Imprenditore etc., insomma tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Imprenditore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

I prezzi per lavori, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e pertanto non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 19

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori dei casi su previsti il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. n. 159 del D.P.R. 207/10.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR n. 207/10.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata e documentata proroghe al termine contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Nessun compenso di carattere risarcitorio o indennitario sarà riconosciuto all'Impresa, per fatti comunque connessi alla maggior durata dei lavori, causata dalla eventuale concessione della proroga anzidetta.

ART. 20

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.

Ove fosse necessario, per il rispetto dei tempi contrattuali o in dipendenza delle apposite ordinanze dell'Autorità marittima, l'Appaltatore è tenuto a prolungare l'orario di lavoro nel cantiere senza diritto ad alcun maggiore compenso neppure in caso di lavoro notturno o festivo ai sensi.

ART. 21 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato il Porto di Ortona e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle strade di accesso, delle banchine, piazzali ed aree di manovra, degli attracchi e degli impianti, delle aree da dragare, delle condizioni di navigabilità e del traffico portuale, dei siti per i depositi temporanei, delle discariche di conferimento dei materiali di risulta con relative distanze e costi per i trasporti, trattamenti e smaltimenti, e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del Capitolato prestazionale parti.

Analoga valutazione sui costi, sulle modalità esecutive e sui tempi di esecuzione dovrà essere effettuata dall'Appaltatore, a suo esclusivo rischio, sulle modalità di dragaggio che tengano conto delle prescrizioni impartite dal progetto preliminare e dalle autorizzazioni, nonché dalla preminente esigenza di garantire l'operatività del porto contemporaneamente alla esecuzione dei lavori.

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato prestazionale, s'intende, senza eccezione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro ed ogni onere per conferire a discarica il materiale proveniente dalle demolizioni e dagli scavi;
- per l'adozione di tutte le misure a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera ed apprestamenti provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, tutti i costi connessi alla sicurezza fisica dei lavoratori, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo a corpo compreso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato prestazionale, s'intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi s'intendono compresi di spese generali, dell'utile d'impresa, di imprevisti, interferenze con le proprietà confinanti, fermo lavori, interventi di qualsiasi genere per la presenza di sottoservizi esistenti, oneri derivanti dalla necessità di spurgare ed aggettare opere fognarie esistenti e di trasportare a rifiuto materiali anche inquinanti, su aree idonee.

L'Impresa è perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare organizzazione che dovrà essere data al cantiere ed alla sequenza delle lavorazioni.

Nei prezzi è compensata ogni difficoltà, ogni onere e rallentamento ai lavori che dovesse nascere per la particolarità delle operazioni all'interno ed all'imboccatura del porto in presenza di traffico di naviglio.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il proprio beneficio.

Art. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa dovrà utilizzare mezzi d'opera idonei all'esecuzione del lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale Prestazionale, con particolare riguardo alla loro produttività e quindi ai tempi necessari per l'esecuzione dei lavori e alla compatibilità delle operazioni di dragaggio con il traffico marittimo portuale.

Durante l'esecuzione dei lavori, infatti, il traffico marittimo non potrà subire rallentamenti o interruzioni, anche se l'intervento interessa sia l'imboccatura d'ingresso che il bacino di evoluzione, entrambe rappresentanti l'unica via di ingresso al porto.

Infatti l'imboccatura di ingresso costituisce un passaggio obbligato, data la particolare configurazione delle costa e delle dighe foranee. L'imboccatura del porto ha un'ampiezza di circa 150,00 mt. e il diametro del

bacino di evoluzione è di circa 400,00 mt., per cui le navi commerciali più grandi in ingresso/uscita impegneranno completamente tali aree impedendo le manovre di altre unità. I restanti specchi acquei interessati dai lavori sono comunque molto trafficati giacché devono necessariamente essere attraversati per accedere alle darsene.

Pertanto, ad eccezione dei lavori di pulizia superficiale da eseguire nella fascia a ridosso dei muri di sponda della banchina Nord, i mezzi utilizzati dall'Impresa Appaltatrice non dovranno impedire l'accesso in porto alle navi o rallentare le manovre, per cui è escluso l'utilizzo di mezzi effossori stazionari e non semoventi ed i mezzi utilizzati dovranno potersi spostare velocemente molte volte al giorno. Inoltre durante la esecuzione dei lavori i mezzi marittimi dell'Impresa dovranno restare in costante contatto radio con la **Capitaneria di Porto di Ortona**, per ricevere le segnalazioni sulle manovre delle navi, al fine di rendere tempestivamente disponibile il passaggio al transito delle stesse. Per le aree di deposizione considerata la profondità del fondale, anche a seguito dell'attività di deposizione, bisogna considerare di operare con mezzi marittimi di opportuni pescaggi.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA DRAGA

Alla luce delle prescrizioni di cui innanzi l'Impresa esecutrice dovrà utilizzare nel corso dei lavori una draga semovente aspirante autocaricante ("trailing suction hopper dredger") di capacità minima almeno pari a m³ 2.500, potenza minima delle pompe di 450 kW e potenza totale minima di 2.500 kW. La testa di dragaggio posta alla fine del tubo aspirante dovrà essere dotata di getti d'acqua ad alta pressione ed eventualmente di una o più serie di denti per la disaggregazione meccanica delle sabbie fini e dei limi più compatti, in modo da aumentarne la efficienza della aspirazione.

Il mezzo deve garantire il dragaggio con sistema meccanico selettivo di tipo ambientale. Gli scavi saranno effettuati in modo selettivo, nel rispetto delle previsioni progettuali, del piano di caratterizzazione, della relazione ambientale e dei manuali ICRAM/APAT sulla movimentazione dei sedimenti marini, rimuovendo singoli strati di profondità di 50 cm. e per aree omogenee di 100x100 mt., intercettando esclusivamente i sedimenti aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche secondo le risultanze del piano di caratterizzazione.

Inoltre, nella fascia prospiciente i muri di sponda delle banchine dove la draga aspirante è impossibilitata ad operare e dunque sia reso necessario dalla natura dei materiali da salpare, l'Impresa appaltatrice dovrà utilizzare per l'esecuzione dei lavori un motopontone munito di gru attrezzata con benna. L'Impresa potrà utilizzare le modalità operative e i mezzi d'opera di supporto che riterrà più idonei per dare il lavoro compiutamente ultimato nei termini contrattuali, purché non in contrasto con le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato.

La D.L. monitorerà l'andamento dei lavori nel tempo per verificare in corso d'opera la capacità tecnica dei mezzi effossori impiegati. Se la D.L. dovesse valutare che i mezzi impiegati non sono in grado di assicurare la buona esecuzione dei lavori nei termini contrattuali, disporrà con apposito ordine di servizio, di sostituire i mezzi utilizzati o di integrarli con altri di idonee caratteristiche, senza che per questo l'Impresa possa pretendere maggiori compensi.

L'eventuale rifiuto da parte dell'Impresa costituisce causa di sospensione o di risoluzione del contratto.

La draga dovrà essere dotata di ecoscandaglio digitale; la stessa draga e le eventuali bettoline dovranno essere dotate di rivelatore di posizione di tipo GPS con precisione submetrica, al fine di individuare l'esatta posizione delle imbarcazioni, sia per la corretta determinazione degli spessori da scavare, sia per determinare, durante ogni viaggio, l'esatta zona in cui viene conferito il materiale salpato.

L'Impresa dovrà, inoltre, disporre di un battello attrezzato per rilievi batimetrici, dotato di rivelatore di posizione di tipo GPS con precisione submetrica ed ecoscandaglio a doppia frequenza con output digitale con precisione più accurata di cm 10.

Tale battello dovrà essere messo a disposizione della D.L. per effettuare tutte le misurazioni atte a controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Nel costo dei lavori si intendono compresi tutti gli oneri relativi alle draghe, ai mezzi marittimi di supporto e al battello attrezzato per i rilievi batimetrici fatti eseguire dalla Ditta, mezzi ed impianti terrestri, nonché alla mano d'opera occorrente (equipaggi, operai, sommozzatori).

Pertanto, l'Impresa accetta a suo esclusivo rischio e pericolo, che s'intende compreso e compensato nel prezzo offerto per effettuare il lavoro, ogni e qualsiasi danno ai mezzi impiegati derivante dalla eventuale presenza di rottami, roccia o materiali di varia natura.

PRECAUZIONI ESECUTIVE PARTICOLARI

I lavori dovranno essere condotti in modo da non compromettere la stabilità delle fondazioni della banchina esistente a Nord, costituita da muri in massi di cls a pile indipendenti, che si attestano alla profondità di circa – 11.80 mt dal piano banchina, su uno scanno di imbasamento dello spessore di 1,00 m.

I lavori inoltre non dovranno recare problemi alla stabilità delle strutture portuali con riferimento ai moli, banchine, scogliere e fari posti all'imboccatura.

Le zone da dragare potranno essere consegnate, a discrezione del Direttore lavori, anche mediante processi verbali di consegna parziali, redatti in contraddittorio con l'Impresa che dovrà provvedere a sue spese a fornire e collocare in mare e su tutti i mezzi d'opera tutti i segnali, fissi e mobili, diurni e notturni, che saranno prescritti. La consegna parziale di aree d'intervento non costituisce titolo per accampare maggiori oneri o costi da parte dell'Appaltatore.

L'Impresa è obbligata ad uniformarsi a tutte le leggi di polizia portuale ed alle disposizioni che saranno impartite sia dalla D.L. che dall'Autorità Marittima; in linea generale essa dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di navigazione ed adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose dei quali la Ditta rimarrà unica responsabile.

L'Impresa è tenuta a procedere a una preventiva ispezione delle aree oggetto dei lavori, restando a suo carico ogni eventuale danno arrecato a manufatti ed opere portuali (dighe foranee, banchine, pontili, cavi, corpi morti, ecc.) per il fatto di non essere visibili o segnalati.

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno, in relazione alle zone consegnate, per dare gli stessi compiutamente ultimati nei termini contrattuali, purché a giudizio della D.L. ciò non sia pregiudizievole ai tempi di esecuzione ed alla buona riuscita delle opere o agli interessi dell'Ente Appaltante.

La D.L. potrà, comunque, ordinare l'esecuzione degli scavi in alcune zone del bacino portuale e sospendere quelli eventualmente iniziati in zone diverse, quando ciò fosse richiesto da speciali circostanze di luogo o di fatto, senza che per questo l'Impresa possa pretendere maggiori compensi.

L'Impresa non potrà, altresì, avanzare domande d'indennizzi o di maggiori compensi per le difficoltà derivanti dallo svolgimento del traffico marittimo che dovrà continuare nello specchio acqueo interessato, per indisponibilità di spazio di manovra e per quant'altro connesso ai lavori di cui si tratta.

La D.L. non sarà responsabile di eventuali interruzioni dei lavori dovute ad avverse condizioni meteomarine.

La Ditta dovrà provvedere ad ottenere in tempo utile tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'impiego dei mezzi marittimi ed il lavoro di eventuali sommozzatori nel porto di Ortona.

La Ditta dovrà prendere accordi con la locale Autorità Marittima per l'assegnazione dei posti di ormeggio dei mezzi marittimi necessari all'esecuzione dei lavori. Gli oneri relativi all'ormeggio di tali mezzi ed a tutti i servizi portuali (obbligatori e facoltativi) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

La ditta è inoltre tenuta al rispetto di quanto segue:

- a. la data di inizio dei lavori ed ogni eventuale sospensione e successiva ripresa nonché la data di ultimazione dei lavori devono essere comunicate alla Capitaneria di Porto con tempestività;
- b. i lavori devono essere eseguiti con le necessarie precauzioni atte a recare il minimo intralcio possibile al traffico marittimo. Deve essere osservata, altresì, la prescritta segnaletica dettata dalle norme per evitare gli abbordi in mare;
- c. durante la esecuzione dei lavori devono essere osservate le Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona per regolare le attività marittime delle zone interessate ai lavori di escavazione, nonché tutte le disposizioni particolari che la predetta Autorità Marittima ritenesse di emanare ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione al codice della Navigazione, parte Marittima;
- d. i lavori devono essere eseguiti con idonei mezzi navali in possesso di documenti di bordo in ordine ed in regolare corso di validità, sui quali risulta imbarcato idoneo personale; a tal proposito per il tramite dell'Autorità Portuale devono tempestivamente essere forniti alla Capitaneria di Porto gli estremi dei mezzi nautici incaricati di eseguire le operazioni di cui trattasi per conto del Comune di Ortona, nonché della Ditta Appaltatrice dei lavori ed i legali rappresentanti della stessa;
- e. l'area da dragare deve essere raccordata ai fondali esistenti nelle aree adiacenti mediante scarpate secondo le previsioni di progetto e comunque con pendenza non superiore a 1/3;
- f. l'Impresa deve assicurare, a sue spese e carico, il mantenimento delle profondità dei fondali realizzati fino al collaudo dei lavori;
- g. i relitti o oggetti imprevisi rinvenuti sul fondo e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Impresa su ordine scritto della Direzione dei lavori: i relativi oneri, se non compresi nell'appalto, saranno compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi dell'art. 163 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- h. se durante l'esecuzione dei lavori dovessero essere rinvenuti oggetti di valore artistico o archeologico la Ditta è tenuta a segnalarlo tempestivamente, oltre che alla D.L., alle Autorità competenti, tenendo presente che gli oggetti rinvenuti rimarranno di proprietà dello Stato.

Art. 23

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si procederà ai sensi all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dall'art. 17 del vigente capitolato.

Art. 24

CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LA VORI

In linea generale le lavorazioni a corpo e/o a misura devono essere valutate sulla base delle specifiche dimensioni geometriche, quantità e/o requisiti tecnici-prestazionali riportati negli appositi elaborati grafici, nonché secondo le prescrizioni ed indicazioni ricavabili o desumibili da tutti gli altri elaborati progettuali allegati al contratto e/o di quanto altro disposto dalla Direzione Lavori, comunque nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

A - Lavori a MISURA. Vengono valutati sulla base delle misurazioni e controlli previste dal Contratto, Capitolato Generale e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo quant'altro disposto

- dalla Direzione Lavori intendendosi comprese nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione a misura anche tutti gli oneri per eseguire le misurazioni e controlli necessari a verificare le quantità e qualità eseguite producendo specifici elaborati grafici, brogliacci e libretti delle misure. La relativa contabilizzazione avviene applicando all'importo unitario, della singola lavorazione a misura, dichiarata dall'Appaltatore in sede di gara e sottoscritto nel contratto, le quantità poste in opera ed approvate dalla Direzione Lavori previa redazione e sottoscrizione dei libretti delle misure e successiva annotazione nel Registro di Contabilità.

B - Lavori a CORPO. Vengono valutati sulla base di misurazioni e controlli previsti dal Contratto e Capitolato Generale e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo quant'altro disposto dalla Direzione Lavori per il riscontro oggettivo della piena rispondenza della lavorazione a corpo, per qualità e quantità, con quanto indicato e disposto dagli elaborati progettuali allegati al contratto. Sulla base delle suddette misurazioni e controlli, i cui oneri s'intendono compresi nel prezzo a corpo, si dovranno redigere e sottoscrivere i libretti delle misure per la quantificazione in termini percentuali della quota parte del lavoro a corpo eseguito. La relativa contabilizzazione avviene applicando all'importo a corpo, dedotto il ribasso d'asta, la quota percentuale del lavoro eseguito desunta dai brogliacci e libretti delle misure e successiva annotazione nel Registro di Contabilità. Il corrispettivo resta fisso e invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura incluso trasporto franco cantiere e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.

C - Lavori in economia. Per gli eventuali lavori da realizzarsi in economia, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'art. 174 del DPR n. 207/2010, si applicheranno i prezzi elementari desunti dalla documentazione giustificativa dei prezzi allegati all'offerta, con le prescrizioni seguenti: i prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a piè d'opera, e, quindi, comprensivi di trasporto e scarico a piè d'opera ed, eventualmente, di immagazzinamento e conservazione con le cautele come descritto nei singoli articoli per il tempo occorrente e fino al momento della maturazione dei tempi programmati per la messa in opera.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore; il prezzo unitario è riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni normali di lavoro ed è comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali, gli oneri assicurativi, di legge e contrattuali.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore: il prezzo unitario è comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche, elettrotecniche ed elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e forniti in condizioni di perfetta efficienza.

I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese generali e per l'utile d'impresa.

I materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con esclusione di coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei singoli articoli.

Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di compattazione artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o di peso comunque conseguiti, si procederà alla valutazione e misurazione dopo l'avvenuta riduzione.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di registro, bolli e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, che sono a carico dell'Amministrazione.

I prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e smontaggio di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o del lavoro, nonché quanto compreso nell'articolo "Oneri e obblighi dell'Appaltatore".

Per i componenti finiti di produzione industriale recati a piè d'opera, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si pattuisce che essi potranno essere accreditati per metà del prezzo semplice a piè d'opera del componente o, in mancanza, della relativa stima, solo dopo accettazione provvisoria del Direttore dei lavori e per l'altra metà solo dopo la messa in opera e relativa accettazione definitiva.

Per i materiali sfusi recati a piè d'opera o che, comunque, devono essere sottoposti a lavorazioni di assemblaggio, impasto, composizione con altri, trattamento superficiale o di profondità, sagomatura, ecc. prima della messa in opera, si pattuisce, ai sensi dell'art. 180, c. 5 D.P.R. n. 207/2010, che essi non verranno accreditati fino alla accettazione definitiva dopo la messa in opera.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

I singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri esposti negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.

I prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. Nei prezzi contrattuali sono compensate anche tutte le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi.

Art. 25

TERMINI PER I PAGAMENTI

Si richiama quanto previsto dall'art. 143 e 144 del DPR 207/2010.

Art. 26

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), avvertendo che la denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori entro il termine di 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato il danno, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. La suddetta denuncia dovrà quindi essere prodotta entro i suddetti termini a mezzo di comunicazione con lettera trasmessa a mezzo postale con Raccomandata (AIR) oppure con posta elettronica certificata (PEC) anticipando la stessa tramite invio a mezzo linea telefonica di copia fac-simile (FAX) purché contrassegnato dai nominativi e relativi recapiti telefonici del mittente e del destinatario nonché il numero complessivo delle pagine inviate e della data/ora di trasmissione.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine fissato in Capitolato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico dell'Appaltatore tutti i danni alle opere e i relativi oneri di ripristino delle opere stesse, siano esse completate che in fase di avanzamento, compresi quelli causati da avverse condizioni climatiche che per intensità e frequenza rientrano statisticamente tra gli eventi meteo "ordinari" assorbibili nell'alea del rischio d'impresa dell'Appaltatore.

Per contro, tenuto conto della collocazione delle aree di cantiere (porto di Ortona) e della tipologia dei lavori (dragaggio dei fondali della canaletta d'ingresso, area di evoluzione interna al bacino e attracco alle banchine) si intendono "causa di forza maggiore" le Mareggiate contraddistinte da altezze d'onda significative al largo superiori a 3,5 m assumendo questo valore come soglia limite. Per la valutazione analitica del superamento della suddetta soglia si farà riferimento alle misure ondometriche direzionali effettuate per il periodo in questione dalla boa ondometrica di Ortona (Rete Ondometrica Nazionale gestita da ISPRA) o a strumentazione analoga preventivamente validata come idonea dal Direttore dei Lavori. I costi per l'acquisizione ed analisi delle suddette misure ondometriche sono a carico dell'Appaltatore. In caso di disservizi delle suddette strumentazioni di misura il Direttore dei Lavori potrà ricorrere all'acquisizione di dati forniti in "analisi" dall'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F. e/o studi specialistici di oceanografia marittima le cui spese di esecuzione sono comunque a carico dell'Appaltatore.

È onere dell'Appaltatore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteorologiche estreme (ad esempio tramite convenzione con l'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di

poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad un'adeguata protezione dei mezzi d'opera e delle maestranze nonché delle zone di cantiere che potrebbero subire danni dalle mareggiate e/o eventi di piena fluviale.

In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno da eventi climatici in relazione a colpa o negligenza dell'Appaltatore nonché difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore o dallo stesso indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale colpa o negligenza o difetto.

Per quanto riguarda le aree di cantiere più propriamente a terra (zona di ormeggio e stazionamento dei mezzi marittimi ed area di banchina a tergo adibita allo stoccaggio provvisorio), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, per quanto possibile con precedenza sugli altri lavori, le opere di drenaggio, di scolo e di sistemazione idraulica, delle aree di cantiere e con la massima tempestività tutti gli interventi di risanamento ed eventuale bonifica della zona a terra da utilizzare per lo stoccaggio di eventuali "trovanti" rinvenuti lungo i fondali, nonché eventuali interventi di opere aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione Lavori. Pertanto resta contrattualmente convenuto che, non verranno riconosciuti come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia ai piazzali o alle scarpate dei rilevati, né gli interrimenti delle cunette, né gli eventuali danni relativi alle opere provvisorie (ad es. piste, rilevati o sopraelevazioni) nonché allagamenti delle aree interessate da eventuali escavazioni e demolizioni. Resta inteso che la riconfigurazione dei fondali marini interessati dai lavori di dragaggio comprese la risagomatura delle scarpate e la riprofilatura dei cigli, conseguenti a fenomeni di scoscendimento ed interrimento, saranno eseguiti a totale cura e spese dell'Appaltatore.

CAPITOLO II QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 27 MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato speciale e delle prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

Tuttavia resta sempre all'Appaltatore la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo tenuto a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio, i rilievi, le prove e le verifiche tecniche sulle opere eseguite, ovvero specificamente previsti dal presente CSP, sono disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal Laboratorio riporta espresso riferimento a tale verbale.

La D.L. o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove, rilievi, verifiche, analisi ancorché non prescritte dal presente CSP ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e la regolarità delle opere eseguite, anche attinenti le caratteristiche chimico fisiche dei materiali dragati ed i siti di destinazione finale –le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Resta sempre all'Appaltatore la piena responsabilità su tutti i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo tenuto a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla D.L..

CAPITOLO III MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 28

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente Capitolato e nei relativi elaborati di progetto, si intendono riferite al livello medio mare locale (Porto di Ortona) determinato sulla base delle misure della stazione mareografica di Ortona.

L'Appaltatore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra capisaldi stabiliti in contiguità alle aree di cantiere ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

L'Appaltatore è anche tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, immediatamente dopo la commessa dei lavori una campagna di misure al fine di stabilire il dislivello fra il livello medio marino effettivo e quello convenzionale.

Le misure verranno eseguite con opportuno apparecchio registratore in continuo disposto all'interno delle aree portuali su indicazione della D.L. e dell'Autorità Marittima e che al termine dei lavori resterà acquisito dalla stazione appaltante.

I risultati di tali misure verranno tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Art. 29

FONDALI OGGETTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO

L'ubicazione ed estensione planaltimetrica dei fondali da dragare risulta dalla planimetria di progetto allegata, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. La superficie totale dei fondali interessati dai lavori di dragaggio ammonta a circa 480.000 m², inclusa la fascia perimetrale delle scarpate di raccordo con i fondali limitrofi.

Art. 30

SITI DI IMMERSIONE IN MARE

I siti destinati al ripascimento costiero sono identificati nelle apposite tavole e risultano ubicati nel litorale a nord di Ortona, zona Riccio, Arielli, Foro, Francavilla a Mare. L' idoneità dei siti di destinazione è subordinata alla preventiva caratterizzazione per la compatibilità delle sabbie da effettuarsi a cura e spese dell'appaltatore. Il ripascimento previsto nel progetto preliminare è di tipo sommerso sottocosta, fermo restando la possibilità per i concorrenti di produrre soluzioni migliorative in sede di progettazione definitiva.

I siti per lo scarico in mare del materiale di tipo A idoneo, certificato e compatibile, sono indicati nelle tavole di progetto, entro le 20 miglia marine dal porto di Ortona.

Ulteriore sito per l'immersione in mare di materiale certificato e compatibile è stato previsto nel progetto preliminare posto entro le 20 miglia marine dal porto di Ortona, identificato nelle tavole di progetto e nella relazione ambientale. Le indagini, analisi ed accertamenti necessari per l'utilizzo del sito marino in relazione alla compatibilità delle sabbie, è cura e spese dell'appaltatore.

Art. 31

TRACCIAMENTI E SEGNALAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento e la delimitazione delle aree interessate dai lavori di dragaggio. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni. L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito all'Art. 28.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese. L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile di ogni lavorazione di dragaggio che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

I profili di escavazione che risultassero fuori degli allineamenti oltre a non essere contabilizzati e, se richiesto dalla Direzione Lavori e/o dall'Autorità Marittima e /o dall'Amministrazione Appaltante, potranno essere causa di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 32

RILIEVI BATIMETRICI E RICOGNIZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI E ALTRI TROVANTI (CLAUSOLA ESSENZIALE)

I rilievi batimetrici, relativi sia all'area di dragaggio sia all'area di immersione in mare, dovranno essere effettuati con apposita imbarcazione atta all'esecuzione dei rilievi idrografici attrezzata con sistema multibeam (frequenza almeno 400 kHz o superiore, con un fascio di almeno 200 beams compreso in un angolo di apertura di 120°), in grado di garantire una precisione sulla verticale di +/- 5 cm nonché di un sistema di posizionamento in tempo reale con tecnologia GPS differenziale (DGPS-RTK) avente una precisione planimetrica di +/- 50 cm e la contestuale registrazione in continuo delle variazioni del livello marino.

Per assicurare la completa copertura di acquisizione strumentale con la tecnica multibeam le rotte di rilievo (spazzate) dovranno essere eseguite con andamento pressoché rettilineo e ad interassi tali che, in funzione dell'angolo di apertura del fascio multibeam e della profondità dei fondali, venga comunque assicurata una sovrapposizione minima del 20% tra due spezzate contigue. Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi. La restituzione grafica dei rilievi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'Appaltatore, in formato DWG su CD-ROM e in formato cartaceo e consegnata alla Direzione Lavori.

Per quanto riguarda le attività di ricerca di ordigni esplosivi, da effettuare con idonei mezzi e operatori abilitati nella categoria ex A.F.A. - 360303 "Ricognizioni di fondali marini per l'individuazione di ordigni bellici esplosivi nei porti, nelle zone costiere e d'altura e loro segnalazione alle autorità competenti con l'esclusione di qualsiasi intervento sugli stessi", sono da intendersi come propedeutiche per un'eventuale operazione di "bonifica bellica". Tali attività ricerca dovranno essere effettuate, dopo la consegna dei lavori e comunque preventivamente al concreto inizio dei lavori appaltati, nell'intera area di cantiere ivi compresa quella a mare sino ad una profondità di almeno -9,50 m l.m.m., con una "garanzia di agibilità" strumentale pari ad uno spessore di almeno 1,0 m dal fondale esistente.

Eventuali trovanti individuati nell'ambito delle suddette attività di ricerca che possano costituire indice di presenza di ordigni esplosivi dovranno essere opportunamente segnalati e comunicati alla Capitaneria di Porto di Ortona per l'attivazione della procedura di "bonifica bellica" a cura del nucleo SDAI della Marina Militare.

Per l'esecuzione delle attività di ricerca di eventuali ordigni esplosivi l'Appaltatore dovrà disporre della necessaria idonea attrezzatura ed in particolare d'apparecchi elettronici. Per l'individuazione di masse metalliche con sensibilità non inferiore a 200 cm di profondità.

Le suddette attività di ricerca di ordigni esplosivi, dovranno essere condotti sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme di seguito esposte:

- segnalare alla competente Autorità Militare, nella cui giurisdizione ricade l'area interessata dalla ricerca, tutti i dati concernenti l'effettuazione della ricerca stessa;
- l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni che l'Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione delle attività di ricerca di ordigni esplosivi;
- l'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dai lavori di ricerca di ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva perciò la Direzione Lavori nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola dell'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;
- al termine dei lavori di ricerca, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti ordigni esplosivi, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla zona verificata con la quale l'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità civile tanto nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti dall'eventuale presenza nel terreno di ordigni esplosivi, limitatamente alla sola area ispezionata e per la profondità stabilita, manlevando nel modo più completo, comunque e in ogni caso da qualunque responsabilità la D.L.. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni, che l'Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione delle attività di ricognizione di ordigni esplosivi e degli eventuali lavori di bonifica. L'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per i danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dalle attività di ricognizione di ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva perciò la D.L. nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola d'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché d'ogni altra disposizione particolare o generale prevista nel prescritto atto.

Art. 33

NATURA DEI MATERIALI DA DRAGARE

I campioni dei sedimenti prelevati dai fondali interessati dai presenti lavori di dragaggio nonché i risultati di tutte le relative analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche sono ALLEGATI AL PROGETTO costituenti il piano di caratterizzazione redatto da ARTA Abruzzo.

Sulla base delle suddette analisi di laboratorio i fondali da dragare risultano costituiti da materiale incoerente con una netta prevalenza della frazione pelitica (oltre 80%) rispetto a quella sabbiosa.

Art. 34

NORME PARTICOLARI PER IL DRAGAGGIO (CLAUSOLA ESSENZIALE)

I lavori di dragaggio dovranno essere effettuati con un mezzo nautico autopropulso (draga) di ultima generazione, abilitato ad operare in ambiente marino perfettamente efficiente e funzionante e in regola rispetto a tutti gli adempimenti normativi e amministrativi, specificamente equipaggiato per le attività di dragaggio in ambito portuale marittimo ad elevata tutela ambientale ed eventualmente per trasportare il materiale dragato sino al sito di immersione in mare aperto. La draga deve essere in grado di effettuare le operazioni di dragaggio e carico del materiale su fondali aventi profondità comprese da -5,5 m anche sino a -9,5 m s.l.m. s.l.m.; essere garantita una capacità operativa tale da dragare non inferiore a 2.500 m³ di sedimenti al giorno (si richiama quanto previsto all'art. 22 del presente CSP).

L'avamposto di accesso costituisce la principale via di transito non solo delle navi commerciali che accedono alla darsena ma anche a tutte le imbarcazioni che accedono al Porto. Le operazioni di dragaggio dovranno pertanto essere eseguite con mezzi e attrezzature la cui operatività si deve necessariamente conciliare con le esigenze del traffico navale.

Più in particolare, la draga dovrà operare secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima competente. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà sostenere, a propria cura e spese, gli oneri per gli spostamenti della draga per consentire la manovra in sicurezza delle navi che entrano o escono dalle aree portuali senza che possa avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere, compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

Il dragaggio dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di una draga con le caratteristiche tecniche di cui sopra che risponda anche ai requisiti di tipo "ambientale" al fine di evitare la dispersione del materiale dragato e a minimizzare l'impatto sull'ambiente circostante. A tal fine dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- la draga dovrà essere dotata di un sistema di controllo in tempo reale della sua posizione ed in particolare della "testa dragante" intendendosi come tale il dispositivo che materialmente esegue il dragaggio del fondale;
- la prevenzione della perdita di materiale (spill), con attrezzo dragante opportunamente dimensionato e manovrato al fine di evitare il rilascio e la perdita del sedimento nella colonna d'acqua;
- la riduzione della risospensione dei sedimenti e della produzione di torbidità.

A tal scopo il mezzo marittimo dragante potrà essere dotato di pompa aspirante-refluente e/o di escavatore (idraulico o meccanico) con benna (idraulica o meccanica) purché rispondenti ai requisiti di salvaguardia delle componenti ambientali. I suddetti mezzi d'opera dovranno assicurare che le operazioni di escavazione e rimozione dei sedimenti dal fondale non comportino la dispersione incontrollata degli stessi nell'ambiente marino circostante.

Per il controllo in tempo reale della sua posizione il mezzo dragante dovrà essere dotato di sistema di posizionamento satellitare automatico per l'individuazione delle coordinate spaziali (x,y,z) della testa dragante con una tolleranza planoaltimetrica non superiore a 0,1 m. Inoltre il sistema dovrà assicurare la registrazione e la tele-trasmissione automatica e in continuo per il controllo in remoto (da parte della D.L. e/o Autorità Marittima) delle operazioni di dragaggio.

Si dovrà quindi utilizzare una draga autopropulsa, autocaricante e autoscaricante, con sistema dragante (idraulico o meccanico) in grado di raggiungere la profondità di almeno - 9,50 m l.m.m. e pozzo di carico da almeno 2.000 m³, in grado di garantire, operando anche in cicli giornalieri, una produzione media di almeno 2500 m³ di materiale (limi, argille e sabbie) dragato al giorno.

Il sistema di dragaggio dovrà essere in grado di escavare a perfetta regola d'arte su fondali costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie anche in presenza di eventuali trovanti compatti di arenarie (cordame e cavi anche di acciaio, relitti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, ecc.) che saranno oggetto di specifiche e preventive operazioni di salpamento e di conferimento ad idonea discarica autorizzata.

Il dragaggio dovrà essere effettuato operando con il mezzo dragante su profondità da un minimo anche di 5,50 m fino 9,5 m sotto il livello medio mare locale con una tolleranza (in quota) di 0,2 m e comunque con una profondità che non potrà in nessun caso eccedere quella di progetto portando quindi al

massimo alla quota di -9,50 m l.m.m. l'area indicata nella planimetria di progetto secondo quanto disposto dal "Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011".

Nelle aree in cui è presente "fango affiorabile", l'approfondimento previsto dovrà essere effettuato operando con idoneo mezzo, dovrà assicurare la corretta esecuzione in sicurezza, individuato dall'Appaltatore,.

Pertanto eventuali dragaggi eseguiti dall'Appaltatore a profondità maggiori rispetto alla suddetta quota di progetto oppure al di fuori dell'ubicazione planimetrica di progetto saranno da intendersi come "gravi inadempienze" ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.

Per contro in caso di deficienza delle quote di dragaggio oltre la tolleranza sopraindicata, l'Appaltatore sarà obbligato ad effettuare l'ulteriore approfondimento sino a raggiungere la quota prescritta di progetto. L'Appaltatore dovrà assicurare il fondo dello scavo piano, finito ed eseguito a regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà effettuare in proprio, o affidare ad una Ditta specializzata, i rilievi batimetrici di prima e seconda pianta e quelli intermedi dell'area di dragaggio al fine di determinare, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, i quantitativi dragati. Per verificare il regolare andamento delle attività di dragaggio, su richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà inoltre eseguire in contraddittorio eventuali rilievi intermedi dei fondali (anche di tipo. speditivo e limitati a specifiche zone di dragaggio).

L'area dragata alla fine di ogni giornata produttiva dovrà essere indicata mediante le coordinate georeferenziate dell'area stessa su appositi elaborati grafici.

Sarà cura della Appaltatore effettuare preliminarmente una specifica valutazione del rischio per gli operatori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che consenta di identificare, sulla base delle proprie risorse di manodopera, mezzi, capacità gestionali e organizzative delle attività di cantiere, i distinti eventuali livelli di rischio e le necessarie misure di prevenzione e protezione che intende adottare per la presenza di contaminanti in tracce predisponendo l'apposito Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre ad approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per la rimozione, il trasporto e il conferimento presso un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di trovanti e/o relitti di qualsiasi natura e dimensione, corpi morti, tubi, cavi, parabordi, eccetera, eventualmente rinvenuti nell'area di dragaggio.

L'Appaltatore è tenuto a completare il dragaggio con la formazione dei pendii di scarpata, per raccordarsi ai fondali esistenti, che di massima dovranno risultare con inclinazione di 1/3. Il Direttore dei Lavori potrà accettare a sua discrezione scarpate con inclinazione diversa.

Art. 35

GESTIONE DEI TROVANTI RIMOSI DALL'AREA DI DRAGAGGIO

Prima del concreto inizio dei lavori di rimozione dei sedimenti, l'Appaltatore dovrà predisporre all'interno delle aree di cantiere a terra un apposito sito attrezzato per il deposito provvisorio dei trovanti eventualmente intercettati e rimossi durante le operazioni di dragaggio. Detto sito di deposito deve rispondere ai requisiti descritti nel successivo Art. 36. L'Appaltatore dovrà eseguire la rimozione e la movimentazione dei suddetti trovanti e lo stoccaggio temporaneo degli stessi con la massima cura, tenendo in debito conto che tali attività sono correlate tra loro e alla capacità del sito di deposito provvisorio, pertanto non potrà eccepire per eventuali soste non operative del mezzo nautico marittimo funzionali alla corretta esecuzione e gestione delle suddette attività né avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere, compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

L'Appaltatore dovrà mantenere costantemente pulita l'area circostante il sito attrezzato e dovrà pertanto usare tutte le accortezze necessarie per evitare lo spandimento involontario dei sedimenti rimossi.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare costantemente il controllo e la manutenzione del sito appositamente attrezzato per il deposito provvisorio dei sedimenti rimossi. L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la movimentazione dei trovanti con la massima cura al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione presente sul fondo del sito nonché del sistema di raccolta/gestione dell'acqua proveniente dall'eventuale drenaggio residuo. In caso di eventuale danneggiamento, l'Appaltatore dovrà effettuare il ripristino, a propria cura e spese, senza che possa avanzare alcuna pretesa.

I trovanti rimossi dal fondale dovranno essere scaricati dal mezzo nautico marittimo nel sito appositamente attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio (di seguito brevemente indicato come "sito attrezzato") con l'ausilio delle attrezzature presenti a bordo dello stesso mezzo marittimo e/o con gru posta in banchina avente sbraccio adeguato e dotata di benna mordente.

Durante le operazioni di carico e di scarico dei trovanti rimossi dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico e di scarico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario dei sedimenti rimossi al di fuori del sito attrezzato.

L'Appaltatore dovrà procedere, al termine delle attività di conferimento dei trovanti rimossi ad un idoneo impianto autorizzato, alla pulizia finale dell'area in cui è stato allestito il sito attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio dei sedimenti rimossi e allo smontaggio del sito stesso comprendente il conferimento ad un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

4) Gli automezzi impiegati per il conferimento dei trovanti all'impianto di smaltimento dovranno essere idonei al trasporto terrestre di rifiuti e dovranno essere dotati di cassoni a tenuta al fine di evitare fenomeni di dispersione del materiale durante il trasporto all'impianto stesso. Durante le operazioni di carico sui mezzi autorizzati dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario del materiale rimosso.

5) L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la doppia pesatura del mezzo scarico (in entrata al porto) e del mezzo carico (in uscita dal porto) per la determinazione del quantitativo di materiale rimosso conferito all'impianto, presso le pese autorizzate situate in prossimità del cantiere, di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di materiale all'impianto di smaltimento autorizzato. La pesatura dovrà altresì essere effettuata in entrata (mezzo carico) e in uscita (mezzo scarico) dall'impianto autorizzato per tutti i mezzi utilizzati per il trasporto. Copia dei bollettini delle pesate effettuate dovrà essere consegnata alla D.L. per essere allegata ai documenti relativi alla contabilità del lavoro.

L'Appaltatore sarà, a tutti gli effetti, il produttore/detentore di tutto il materiale da dragare e da rimuovere e sarà pertanto responsabile della gestione dello stesso per quanto riguarda le operazioni di rimozione, il carico del materiale sugli automezzi autorizzati, i riutilizzi per rinascimenti o scarico in mare, il trasporto e la consegna del materiale presso l'impianto a terra di deposito, di smaltimento autorizzato e sarà tenuto alla organizzazione di tutte le attività necessarie all'intero ciclo di gestione, inclusa la compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti e del Registro di carico e scarico. L'Appaltatore dovrà altresì consegnare alla D.L. copia fotostatica di tutti i formulari contenenti l'attestazione di avvenuta consegna all'impianto autorizzato (timbro e firma del titolare dell'impianto). L'Appaltatore è libero di individuare l'impianto o gli impianti autorizzati che riterrà idonei e di sua convenienza a qualsiasi distanza dal cantiere per il conferimento di tutti i sedimenti rimossi senza che possa avanzare alcuna richiesta o senza che ciò comporti diritto al riconoscimento di maggiori oneri, compensi o indennizzi di qualunque natura né all'incremento del prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta. Al termine delle operazioni di rimozione e di smaltimento, al fine di comprovare l'avvenuta consegna dei sedimenti rimossi all'impianto di smaltimento autorizzato, la copia fotostatica di tutti i formulari verrà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ARTA Abruzzo, ai Servizi regionali competenti ed all'Autorità marittima.

Al termine delle operazioni di rimozione e di smaltimento, verrà altresì trasmessa all'ARTA la copia delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto e degli impianti di smaltimento utilizzati.

Art. 36

SITO ATTREZZATO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI SEDIMENTI RIMOSI

Preliminarmente alle attività di rimozione degli eventuali trovanti presenti nei fondali interessati dai lavori di dragaggio, dovrà essere realizzato un apposito sito per la decantazione ed il deposito temporaneo di questi. Il sito, la cui ubicazione ed estensione sono indicate nell'apposito elaborato grafico del progetto preliminare, dovrà essere predisposto sull'esistente banchina del Nuovo Molo in una zona preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima e dovrà essere organizzato e suddiviso in almeno due sub-aree in modo da potervi sistemare e gestire il materiale proveniente dalle operazioni di rimozione, in forma di cumuli di altezza massima pari a 2,0 m, assicurandone il completo drenaggio, anche con fasi lavorative alternate nel tempo.

Il progetto prevede di realizzare le vasche di stoccaggio temporaneo nell'area retrostante del nuovo molo del porto di Ortona costituita da elementi di calcestruzzo (moduli tipo new-jersey) prefabbricati e giustapposti delimitanti un'area rettangolare di 12x36 m. Si dovrà comunque adeguare quest'area, per renderla idonea al successivo stoccaggio temporaneo dei "trovanti", distinguendo le seguenti lavorazioni:

- pulizia del piano e delle pareti interne;
- stesa di teli in HDPE di caratteristiche adeguate posti in opera al fine di assicurare la perfetta tenuta idraulica.

Per tutta la durata dei lavori sarà cura dell'Appaltatore assicurare la piena efficienza del suddetto sito attrezzato. In particolare si dovrà impedire la perdita di acque scolanti e/o dispersione di polveri nell'ambiente circostante. La gestione delle eventuali acque di scolo che dovessero depositarsi all'interno di quest'area si intendono a carico dell'Appaltatore che al termine dei lavori dovrà comunque assicurare il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun aggravio tecnico e soprattutto economico per l'Amministrazione.

Art. 37

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del DPR 207/2010, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Per la determinazione dei nuovi prezzi saranno presi come base di riferimento i prezzi unitari e il listino utilizzati nel progetto preliminare posto a base di gara debitamente ribassati.

CAPITOLO IV
CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI
PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 38
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
NORME CONTRATTUALI

L'appalto viene dato dall'Amministrazione e assunto dall'Impresa appaltatrice alle condizioni e patti tutti contenuti nei seguenti elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione di seguito descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, vengono sottoscritti dalle parti, anche se non materialmente allegati:

- Progetto preliminare posto a base di gara e suoi allegati;
- Progetto definitivo e suoi allegati proposto dall'Appaltatore in sede di gara, eventualmente rimodulato a seguito delle prescrizioni impartite dagli Enti in sede di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta;
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- Offerta tecnico-economica presentata in sede di gara;
- Cronoprogramma presentato dall'Appaltatore unitamente all'offerta economica;

L'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo sono estranei al contratto.

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, negli atti, nei documenti che ne fanno parte integrante.

Art. 39
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/006 ss.mm.ii., l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 **giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve prevedere quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii..

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.L.gs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/10, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Riduzione delle garanzie

L'importo delle garanzie è ridotto al 50% per i concorrenti e/o Appaltatore ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Assicurazioni a carico dell'impresa

L'Appaltatore, prima della stipula dell'appendice sul progetto esecutivo e comunque prima di dare inizio ai lavori, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti.

Ai sensi dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto Ministro Attività Produttive n° 123 del 12/03/2004 le somme assicurate dovranno essere:

- per i danni alle opere in appalto pari all'importo di aggiudicazione dei lavori;

- per i danni alle opere preesistenti compreso le infrastrutture portuali, pari all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- per i danni di cantierizzazione, demolizioni e sgomberi, danni all'ambiente, pari a € 10.000.000,00.

La suddetta polizza dovrà essere comprensiva della assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori. La polizza di cui ai precedenti punti, richiesta ai sensi degli articoli 129 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., articolo 125 del DPR n. 207/2010; articolo 54 comma 6 della L.R. n. 5/07, deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto Ministro Attività produttive n. 123 del 12/03/2004 e deve essere trasmessa almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli estremi della polizza sono richiamati nell'atto aggiuntivo, ovvero nel verbale di consegna dei lavori. Ai sensi degli articoli 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 53 comma 3 della L.R. n. 5/07 e ss.mm.ii. e 269 del D.P.R. 207/10 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità professionale, emessa conformemente allo schema tipo 2.2 del D.M n.123/2004, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza dovrà avere validità a far data dalla stipula del contratto con l'affidatario e fino al collaudo dei lavori. Ai sensi dell'art. 111 predetto la stessa dovrà essere costituita per un importo pari al 20% dei lavori di progettazione.

Art. 40

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI SUI LL.PP.

L'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dal DPR. 207/10, dal D.Lgs. 81/08, dal D.Lgs. 152/2006, Codice della Navigazione e da tutta la normativa attinente le operazioni di dragaggio e movimentazione di sedimenti marini. L'Impresa dichiara di conoscere tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale dello Stato e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

1. facoltà dell'Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Appaltatore.
2. facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Appaltatore di procedere alla esecuzione delle opere anche con lavoro notturno e in giorni festivi.

L'Impresa rimane comunque obbligata all'osservanza di tutte le norme (leggi, decreti, disposizioni, etc.), vigenti o che potrebbero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino qualunque ambito rientri nei lavori oggetto d'appalto.

Art. 41

TABELLONI INDICATIVI

L'Impresa dovrà fornire ed installare, a sua cura e spesa, un cartello di cantiere ad ogni ingresso con un minimo di due, delle dimensioni di 1,5 m x 2,0 m. Il cartello dovrà essere realizzato conformemente all'elaborato allegato al progetto esecutivo ed approvato dalla Direzione Lavori.

Art. 42

DIREZIONE DEL CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA E DOMICILIO

Il Direttore Tecnico del Cantiere, assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere inoltrata all'Amministrazione prima della consegna dei lavori.

Il predetto Direttore Tecnico, con idonea esperienza in materia di dragaggi, dovrà essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori; la nomina del Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

La disciplina ed il buon ordine del cantiere dovranno essere assicurati nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato Generale e delle norme che seguono:

- all'Appaltatore, per il tramite del Direttore di Cantiere, incombe l'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere allontanando coloro che, a suo giudizio, si mostrassero incapaci e poco corretti, insubordinati o disonesti;
- in caso di infrazione alle norme di sicurezza l'Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei propri ausiliari, dipendenti e dei propri subappaltatori, tutti i provvedimenti disciplinari ed amministrativi ritenuti necessari o richiesti dal D.L. o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- l'Appaltatore vietterà rigorosamente l'accesso al cantiere a chiunque non sia addetto ai lavori: fanno eccezione per le visite richieste dall'Amministrazione e dal D.L.;
- l'Appaltatore dovrà sempre permettere l'operatività in cantiere e durante i lavori di soggetti incaricati dall'Amministrazione;
- l'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a nominare il Capo Cantiere ed il suo sostituto, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazioni dei lavori ed a ricevere gli ordini del D.L. i cui nominativi verranno comunicati per iscritto al D.L. all'atto della consegna dei lavori;
- l'Impresa ha l'obbligo di tenere nei cantieri un suo rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dal Capitolato Generale. La nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori, prima della consegna dei lavori;
- l'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare i motivi;
- l'Impresa è tenuta ad operare con personale sempre reperibile per poter intervenire in qualsiasi momento della notte, compresi i giorni festivi, per eseguire interventi necessari ed aventi carattere d'urgenza, per ripristinare la segnaletica di cantiere e per eliminare situazioni di interruzione di pubblico servizio o di pericolo;
- per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati, secondo quanto disposto all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 43

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto anche se l'impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.

L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alle iscrizioni dei lavoratori alle casse edili.

L'Appaltatore è altresì, responsabile in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati in subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, nel caso di inadempienza contributiva comprovata dal Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 l'Amministrazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 44

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici", approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per la parte ancora vigente, nonché del nuovo Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Sono fatte salve le particolari specifiche disposizioni del presente CSDP che si intendono integralmente accettate dall'impresa.

Art. 45

PAGAMENTI IN ACCONTO

Il corrispettivo netto relativo alla progettazione definitiva è effettuato in favore dell'Appaltatore, in unica soluzione, entro 60 giorni la stipula del contratto.

Il corrispettivo netto relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'Appaltatore, in unica soluzione, entro 30 dalla consegna dei lavori.

Ai sensi degli articoli 141 e 143 del D.P.R. n. 207/10, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle

forniture risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto almeno una somma pari al **25% (venticinque per cento) dell'importo di contratto**, al netto delle ritenute di legge.

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 6 del DPR n° 207/10, essi verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato dal direttore dei lavori; con i singoli SAL si liquidano, previa approvazione scritta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'importo percentuale relativo ai costi della sicurezza.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia l'ammontare della somma, **SALVO IL 10% dell'importo di contratto, comprensivo delle ritenute di garanzia, che verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo finale.**

Essendo l'opera finanziata con FONDI PAR FAS 2007/2013, erogati dalla Regione Abruzzo in base ad apposita convenzione, i pagamenti in acconto ed a saldo in favore dell'Appaltatore sono subordinati alla effettiva disponibilità delle somme nella Tesoreria comunale ed alle norme sulla contabilità degli Enti locali, senza che da ciò possa derivarne maggiori costi per la Stazione Appaltante o ritardi nella esecuzione dei lavori.

L'impresa, con la semplice partecipazione alla gara, prende atto ed accetta incondizionatamente la suddetta clausola contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato, in merito alla contabilizzazione dei lavori si fa integrale rinvio al titolo IX parte II del D.P.R. n. 207/10.

Art. 46

CONTABILITÀ DEI LAVORI E CONTO FINALE

I compensi a corpo verranno contabilizzati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori relativi desumibili dai riscontri condotti in contraddittorio tra l'Appaltatore e la D.L. ed annotati in brogliacci di misura. I compensi a misura saranno contabilizzati applicando il prezzo unitario dedotto del ribasso di gara alle quantità desumibili dai riscontri dei rilievi batimetrici condotti (differenze tra prima e seconda pianta) Il pagamento degli stati di avanzamento verrà effettuato esponendo: per i lavori a misura, le quantità riscontrate dalle misure e rilievi condotti in contraddittorio; per i lavori a corpo, le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali.

Le percentuali stesse saranno valutate in base alle misure e ai conteggi contenuti in appositi documenti, sia pur non ufficiali, in analogia a quanto richiesto dalla contabilità a misura.

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.

Art. 47

COLLAUDO

La operazioni di collaudo tecnico-amministrativo verranno effettuate con le modalità previste dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 48

CONTO FINALE – COLLAUDO DEFINITIVO – GARANZIE

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del Regolamento 207/10 verrà compilato entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs 163/06, il pagamento della rata di saldo pari al 10 % dell'importo netto di contratto, disposta previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il collaudo sarà regolamentato secondo quanto previsto all'art. 141 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e nel Titolo X parte II del D.P.R. n. 207/10. Il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso entro SEI mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

Alla data di approvazione degli atti di collaudo, le opere realizzate verranno prese in consegna definitiva da parte dell'Amministrazione. Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo,

avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

L'Amministrazione, esaminato l'operato e le deduzioni del collaudatore, premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sul certificato di collaudo finale, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori, entro i termini di legge.

Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo finale, l'Amministrazione, è sempre in facoltà di far procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'Appaltatore a sostegno delle sue pretese.

Garanzia per vizi e difformità dell'opera

La certificazione del collaudo finale, per quanto piena ed incondizionata, non sottrae l'Appaltatore dall'obbligo della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione entro due anni dall'emissione del certificato di collaudo finale, né ovviamente riguarda i rapporti con i terzi, non vincolati dal collaudo.

Durante il periodo di garanzia, a norma di legge o secondo le clausole contrattuali, l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per la imperfetta esecuzione delle opere o per le difformità o i vizi nei materiali e nelle apparecchiature fornite. In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione vi provvede altrimenti, addebitando all'Appaltatore le relative spese.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che, a cagione di difetti od avarie coperti dalle garanzie, possano derivare agli impianti dell'Amministrazione e/o di terzi.

Per le parti sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.

La durata della garanzia è quella prevista dalla vigente normativa.

Art. 49 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi.

Art. 50 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo, fatte salve le disposizioni dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06.

Art. 51 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle attività portuali e il traffico navale, in accordo con le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi in mare, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose e all'ambiente.

L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone, alle cose ed all'ambiente, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

Per il rispetto delle suddette prescrizioni l'impresa non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo, essendo i maggiori costi già compresi nel prezzo complessivo dell'appalto.

Art. 52 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PIANO DI SICUREZZA

L'Impresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l'aggiornamento definitivo del programma esecutivo dei lavori da cui risulti, con riferimento al reale inizio dei lavori, lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente, il tutto nel pieno rispetto del cronoprogramma presentato in sede di gara.

Il programma dei lavori dovrà tenere conto anche dei tempi per ottenere dalle competenti autorità le eventuali autorizzazioni di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio e organizzativo prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi eventualmente in atto o previsti nello stesso cantiere, nei limiti temporali massimi del cronoprogramma presentato in sede d'offerta.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori o insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel Capitolato prestazionale.

L'Appaltatore dovrà fornire operai aventi qualifica tecnica ed esperienza idonea per eseguire i lavori in appalto a perfetta regola d'arte .

Qualora l'esecuzione regolare del lavoro risultasse ostacolata a causa di incapacità, insufficiente esperienza, o trascuratezza degli operai messi a disposizione dall'Appaltatore, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di pretendere dall'Appaltatore stesso la sostituzione immediata degli operai forniti con altri di provata capacità, tutto ciò senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di maggiori o diversi compensi per maggiori oneri. Alla Stazione Appaltante rimane comunque la facoltà di addebitare all'Appaltatore stesso tutti i maggiori oneri derivanti dall'eventuale ritardata esecuzione e danni conseguenti agli interventi effettuati.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale da garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito. L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale del personale.

Le disposizioni di legge cui fare riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono contenute nel D.Lgs n. 81/2008, e nel DPR n. 435/1991 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

L'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso di idonei requisiti Tecnico-Professionali nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione ai lavori da realizzare.

Dovrà pertanto eseguire il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, dovrà definire l'organizzazione del lavoro riguardo all'impiego delle macchine e attrezzature previste per i lavori appaltati.

Le macchine, le imbarcazioni e gli impianti dovranno essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza e codice della navigazione.

In caso di subappalto, sarà cura e obbligo dell'impresa appaltatrice la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.

Le attività di coordinamento attribuite alla Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. 81/2008 non eliminano le responsabilità dell'Appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica e per il mancato rispetto delle norme.

Si richiama l'obbligo per l'Impresa appaltatrice della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola del contratto d'appalto, alla puntuale e precisa osservazione di quanto prescritto nel progetto esecutivo in materia di sicurezza, nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" .

Resta altresì salva la possibilità per l'Impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti - come previsto dal D.Lgs 81/08- atti a garantire se possibile con maggior precisione e chiarezza gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, quando sono resi necessari dalla volontà dell'Impresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni inerenti la sicurezza contenute nel progetto definitivo oppure a quelle contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione alle prescrizioni inerenti la sicurezza oppure al Piano della Sicurezza e coordinamento dovrà essere costituita da apposito Piano di sicurezza e coordinamento, del tutto integrativo e redatto in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Impresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta d'integrazione dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dovrà inoltre recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Impresa e dei rappresentanti della sicurezza.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte d'integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all'Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione. Il Piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Resta stabilito che, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante procederà ad una trattenuta sulle rate di acconto degli stati di avanzamento dei lavori pari al 20%, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Sulle somme trattenute non saranno corrisposti per qualsiasi titolo interessi.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice accertate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di sospensione o di risoluzione del contratto.

Art. 53

INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa, ecc. nelle quantità necessarie.

Allacciamenti, posizioni dei quadri, derivazioni devono essere effettuati in accordo alle buone regole dell'arte e corredati del Certificato di Conformità.

Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e già compensate nei prezzi d'appalto (Costi Ordinari e Speciali della Sicurezza), le spese per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i cantieri, per illuminare gli stessi, le opere provvisorie in mare e a terra per la tutela dell'ambiente e la dispersione di inquinanti nel suolo, in mare e nell'aria, le spese di trasporto dei materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, impianti, apprestamenti ecc., le spese per i baraccamenti degli operai, per i servizi igienici di tutti gli operai addetti ai lavori e del personale comunque autorizzato all'accesso ed alla permanenza in cantiere.

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Impresa è tenuta a presentare all'approvazione del D.L. un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

Art. 54

MACCHINE OPERATRICI MATERIALI E FORNITURE

Tutte le imbarcazioni e le macchine operatrici a terra ed in mare potranno operare solo dopo il benestare della Direzione lavori che verificherà l'idoneità delle stesse in relazione alle condizioni di contratto e di progetto.

I materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. La Direzione dei lavori potrà effettuare prove in corso d'opera su opere compiute o in fase di esecuzione ogni qualvolta lo riterrà necessario, disponendo all'Appaltatore le verifiche più idonee.

L'Appaltatore dovrà anche in questo caso fornire a sua cura e spese, la necessaria assistenza in termini di personale, attrezzature e mezzi d'opera.

Qualora si accertino difetti di costruzione nella esecuzione delle opere ovvero l'impiego di tecnologie, macchine o materiali diversi da quelli prescritti, il Direttore dei lavori ordinerà i ripristini a spese e rischio dell'Appaltatore.

L'accettazione dei mezzi d'opera o dei singoli materiali ed apparecchiature non pregiudica il diritto del D.L. di non accettare le opere che risultano eseguite a non perfetta regola d'arte e non corrispondenti ai requisiti di necessaria funzionalità.

Per il rifiuto di materiali e di forniture si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 167 del D.P.R. n. 207/10.

Qualora, con l'autorizzazione del D.L., l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dal D.L. - nei limiti di legge e di contratto - l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella loro consistenza o qualità, ovvero una lavorazione di minor pregio, il Direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, applicherà una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e il giudizio definitivo in sede di collaudo lavori (art. 167 del D.P.R. n. 207/10).

L'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare e documentare la provenienza effettiva dei materiali e delle apparecchiature e di fornire cataloghi e manuali di tutte le macchine ed apparecchiature e relative specifiche tecniche.

Tutti i materiali e le apparecchiature approvvigionate devono essere della migliore qualità, esenti da ogni difetto ed adatti a soddisfare tutti i requisiti prescritti nei documenti contrattuali, nonché corrispondenti alle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori che li esaminerà.

Ove il Capitolato prestazionale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni o per le certificazioni di qualità, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme CEI, le norme UNI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali - e salvo diniego dell'accettazione - verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

Previa redazione di un verbale steso in contraddittorio con l'Appaltatore, il D.L. può disporre le verifiche che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali, delle forniture, degli impianti e delle apparecchiature.

È totalmente a cura e a carico dell'Appaltatore il conseguimento delle certificazioni in corso d'opera e all'atto di collaudo delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali derivanti dagli escavi in mare, certificati di prove di laboratorio richiesti dal D.L. e dal collaudatore.

Art. 55

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Tutti i pagamenti inerenti il presente appalto sono soggetti alla disciplina della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore dovrà indicare i conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.

Art. 56

RESPONSABILITÀ SOCIALE;

Coerentemente agli standard della certificazione di responsabilità sociale, l'Amministrazione intende assicurarsi che anche i propri appaltatori, rispettino i principi enunciati dalla norma SA 8000. Pertanto, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di impegno ad uniformarsi ai seguenti principi:

- evitare di ricorrere o dare sostegno all'utilizzo di lavoro infantile;
- evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato;
- garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro;
- rispettare il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta;

- evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto, religione o agnosticismo, invalidità, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
- evitare di ricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale;
- garantire il rispetto dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard industriali;
- garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale risponda ai minimi retributivi legali o industriali.

L'Amministrazione eseguirà nei confronti dell'aggiudicatario apposite verifiche miranti ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara. Tali verifiche saranno effettuate presso una o più sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc.. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o l'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica.